



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 294

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 13 maggio 2010

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) . . . . .	Pag. 3
---	--------

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag. 8
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 11
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 18
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 32
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 39
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 42

### Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . .	Pag. 45
Per la semplificazione . . . . .	» 47
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	» 50

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	Pag. 75
---	---------

### Sottocommissioni permanenti

14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .	Pag. 77
--	---------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 13 maggio 2010

**36<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 11,30.**IN SEDE REFERENTE*

**(1167-B/bis)** *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il senatore ICHINO (PD), proseguendo l'intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea il valore di transazione dell'arbitrato così come concepito nel testo. Considerata tale natura del lodo, non sarebbe compatibile con i principi costituzionali la previsione di un accordo da stipulare con largo anticipo. La questione, tecnica e non politica, dovrebbe essere considerata attentamente dalla maggioranza e dai relatori perché ogni incertezza interpretativa sull'articolo 31 scoraggerebbe qualsiasi imprenditore nell'avvalersi della clausola compromissoria.

Ribadisce la proposta di affidare al contratto collettivo nazionale la regolazione dell'arbitrato, anche al fine di semplificarne la procedura e di rendere davvero efficace l'accesso all'istituto.

Con riferimento alle disposizioni relative alla certificazione, ritiene inopportuno affidare ai consulenti del lavoro, che sono quasi sempre legati da un rapporto contrattuale con il datore di lavoro, un ruolo di garanzia.

La senatrice ADAMO (PD) ricorda che il Capo dello Stato ha evidenziato l'eterogeneità del provvedimento: si tratta di un rilievo che ha attinenza con la qualità della produzione legislativa in termini di chiarezza e omogeneità delle disposizioni. Auspica che il relatore e il Governo si rendano disponibili per il raggiungimento di un accordo tra le forze politiche, in modo da evitare un'ulteriore lettura nell'altro ramo del Parlamento. Un atteggiamento di chiusura non faciliterebbe l'*iter* del disegno di legge. Se l'istituto dell'arbitrato non è l'unica ragione politica che sostiene l'iniziativa legislativa in esame, a suo avviso si potrebbe raggiungere un'intesa, in modo da approvare definitivamente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Il comportamento della maggioranza, a suo giudizio, è contraddittorio. Da una parte, infatti, si è deciso di limitare la discussione alle disposizioni cui si riferisce il messaggio del Capo dello Stato, con conseguente compressione delle facoltà emendative dei senatori; dall'altra è stata annunciata l'ulteriore modifica dell'articolo 31, senza rendere noti i contenuti dell'emendamento, che però sono stati anticipati da alcune notizie di stampa.

Inoltre, constata che, secondo l'impostazione del relatore e della maggioranza, con riferimento alle controversie su alcune questioni rilevanti, le posizioni del datore di lavoro e del lavoratore sono considerate su un piano di parità. Ciò appare, a suo avviso, in contrasto con i principi costituzionali in materia lavoristica, che postulano una tutela del lavoratore, che è la parte più debole del rapporto di lavoro.

La senatrice GHEDINI (PD) manifesta l'imbarazzo del suo Gruppo per una discussione che per la maggioranza vede solo la presenza dei relatori e del Presidente, oltre che della senatrice Maraventano. Ciò evidenzia lo scarso interesse nei confronti dei rilievi del Presidente della Repubblica. Il dibattito è stato inopportunamente limitato ad alcuni articoli, per cui non si è presa in considerazione la censura del Capo dello Stato circa l'eterogeneità del provvedimento. Inoltre, mentre il ministro Sacconi ha argomentato in favore della limitazione della discussione, ricordando il prolungato *iter* legislativo, il relatore Castro, smentendo quelle considerazioni, ha indicato la necessità di un ulteriore intervento modificativo che comporterebbe il ritorno del provvedimento all'esame della Camera dei deputati. Peraltro, l'intervento prospettato dal relatore condizionerebbe la volontà del lavoratore circa l'accesso all'arbitrato.

Nota che i rilievi del Presidente della Repubblica non hanno trovato piena ed effettiva rispondenza nelle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Ad esempio, per l'arbitrato, non si è previsto il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e la decisione secondo equità resta ancora vincolata solo ai principi generali dell'ordinamento e ai principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Conclude, esprimendo dubbi circa l'effettiva utilità della discussione, ostacolata dalla pregiudiziale chiusura della maggioranza e dei relatori. Condivide, tuttavia, l'appello ad evitare un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, determinata dalla scelta della maggioranza di ripristinare una sostanziale deregolamentazione dell'arbitrato.

Il PRESIDENTE ricorda che la limitazione della discussione è stata decisa in base ai principi costituzionali e alle norme del Regolamento. Ciononostante, il dibattito si è potuto sviluppare su temi anche diversi da quelli strettamente connessi alle disposizioni oggetto del messaggio presidenziale. Osserva, inoltre, che le indiscrezioni della stampa su eventuali proposte di emendamento non possono essere attribuite alla responsabilità dei relatori o dei senatori di maggioranza.

Il senatore PASSONI (PD) denuncia il carattere surreale della discussione. Infatti, gli interventi si svolgono senza conoscere quale sarà la proposta del relatore sull'articolo 31. Pertanto, rinuncia a intervenire nella discussione generale.

Il relatore CASTRO (PdL), replicando ai rilievi dei senatori dell'opposizione, ricorda che la circostanza di un *iter* legislativo così prolungato non è imputabile alla maggioranza; peraltro, le ultime due letture si sono rese necessarie a seguito del messaggio motivato del Capo dello Stato che ha rinviato alle Camere il disegno di legge. Sotto il profilo giuridico, egli non condivide quei rilievi e tuttavia ha concordato con il Governo e con la maggioranza sull'opportunità di accogliere alcune modifiche, in modo da assecondare l'auspicio presidenziale.

Tuttavia, l'approvazione alla Camera dei deputati di un emendamento dell'opposizione all'articolo 31 ha inciso profondamente sulla natura dell'arbitrato, fino a snaturare la *ratio* di quell'istituto, basata sull'ipotesi di un accordo anticipato e duraturo fra il datore di lavoro e il lavoratore. Evidentemente, sulla legittimità costituzionale di quella norma, messa in dubbio dagli interventi dei senatori dell'opposizione, potrà pronunciarsi la Corte costituzionale.

Ricorda che la sollecitazione del relatore a ripristinare il testo approvato dal Senato per la parte relativa al momento della stipula della clausola compromissoria è stata condivisa dal Governo e dalla maggioranza, per cui si accinge a presentare un emendamento, che potrebbe essere anche parzialmente diverso da quello anticipato dalla stampa. Né esclude la possibilità di valutare ulteriori profili di modifica, dichiarando che, al termine del dibattito, d'accordo con il Governo e con la maggioranza, si orienterà nella valutazione delle proposte.

Respinge, infine, le obiezioni del senatore Ichino sulla natura dell'arbitrato, che sono in contrasto con l'impostazione giuridica cui si ispira la maggioranza.

La senatrice CARLINO (*IdV*) ricorda, in primo luogo, i contenuti di una memoria scritta trasmessa dall'Associazione degli avvocati giuslavoristi italiani che, tra l'altro, chiede di essere convocata con urgenza per fornire un contributo tecnico-giuridico idoneo ad adeguare la normativa in esame alle indicazioni fornite dal Presidente della Repubblica e ai principi costituzionali. Sottolinea, quindi, che il messaggio presidenziale, oltre a formulare rilievi in merito a determinate disposizioni, ha stigmatizzato l'eterogeneità del provvedimento. Ciò considerato, appare incongrua, a suo avviso, la decisione della maggioranza di limitare la discussione solo ad alcuni articoli.

Con riferimento all'articolo 20, ritiene che la formulazione conseguente all'esame da parte della Camera dei deputati non abbia prodotto alcuna modifica sostanziale, tranne la possibilità di ricorrere al giudice civile, con conseguente dilatazione dei tempi per l'accertamento del danno.

Con riguardo all'articolo 30, ricorda che le organizzazioni sindacali hanno chiesto che la certificazione abbia un ruolo molto più limitato, che sia meglio regolamentata e, soprattutto, che non leda la contrattazione collettiva e aziendale.

A proposito dell'articolo 31, preso atto della modifica che esclude l'applicazione dell'arbitrato alle cause che riguardano i licenziamenti, rileva che il vincolo ricattatorio, che verrebbe meno per i lavoratori a tempo indeterminato in quanto la stipula della clausola compromissoria potrebbe essere sottoscritta solo dopo il periodo di prova, resta per i lavoratori soggetti ad altre tipologie di rapporto di lavoro, in particolare quelli a termine e quelli caratterizzati da un elevato tasso di precarietà. A suo avviso, l'arbitrato dovrebbe essere realmente volontario e ammissibile, solo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e sulla base della contrattazione collettiva, mentre la certificazione dovrebbe essere effettuata da un organismo realmente terzo rispetto alle parti e non dai consulenti del lavoro, i quali spesso operano per conto dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 32, esprime soddisfazione per la previsione che i termini decorrono dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento o delle motivazioni. Restano però immutate le riserve sulle disposizioni concernenti le ipotesi di obbligo legale di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, che peraltro sono state già dichiarate incostituzionali dalla Corte. Inoltre, le disposizioni sul risarcimento non chiariscono che le indennità sono agiuntive e non sostitutive della trasformazione del rapporto. Infine, a proposito dell'articolo 50, nota che la previsione che al lavoratore è dovuta solo l'indennità quando il datore di lavoro gli abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato, sebbene riduca la portata dell'articolo, rappresenta comunque una scorretta interferenza del legislatore nei giudizi in corso.

Conclude, auspicando che si possa discutere serenamente ai fini di una ulteriore modifica del testo, recependo pienamente le osservazioni fornite dal Capo dello Stato.

Il senatore TREU (PD), sottolinea che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno soddisfatto effettivamente i rilievi del messaggio motivato del Capo dello Stato. Inoltre, il Governo non ha espresso la propria posizione in merito all'intendimento, manifestato dal relatore Castro, di apportare un'ulteriore modifica all'articolo 31. Quest'ultimo, semmai, dovrebbe essere riformulato interamente in modo da renderlo compatibile con i principi costituzionali. Tra l'altro, sarebbe opportuno rinviare la disciplina della clausola compromissoria alla contrattazione collettiva ed escludere, in ogni caso, l'intervento da parte del Ministro *in limine litis*. Analoga esigenza di revisione ravvede per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 20, in materia di applicazione delle disposizioni penali ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del naviglio di Stato.

Sottolinea la necessità di riconsiderare le disposizioni in materia di certificazione e di precisare che l'indennità deve considerarsi solo aggiuntiva e non sostitutiva della conversione del contratto, anche per smentire possibili interpretazioni tendenziose che sono state già ipotizzate. Ricorda anche l'opportunità di modificare il termine di decadenza per l'impugnazione, quando si tratti di contratti a termine.

Infine, osserva che, se si vuole rendere effettiva la conciliazione, è necessario semplificare la relativa procedura che, in base al testo attuale, appare eccessivamente complessa e farraginoso.

La senatrice MARAVENTANO (LNP), riferendosi ad alcuni commenti critici a proposito della convocazione in audizione dei rappresentanti del SINPA, ricorda che si tratta di un'organizzazione sindacale a cui sono iscritti numerosi lavoratori residenti nelle Regioni meridionali e il cui potere di rappresentanza è in via di progressiva e rapida espansione.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (PdL) assicura che la formulazione dell'articolo 20 non intende incidere sull'accertamento delle responsabilità penali nei processi in corso. Dà conto di una proposta di modifica tendente ad assimilare, ai fini del risarcimento del danno, le persone che hanno contratto infermità in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato alle vittime del dovere. Viene prevista, a tal fine, un'apposita dotazione finanziaria. Si tratta di uno sforzo encomiabile che potrà essere apprezzato da parte di coloro che hanno espresso osservazioni critiche sull'attuale versione dell'articolo 20, oggetto di rilievi anche nel messaggio motivato del Capo dello Stato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 maggio 2010

**160<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, approvato dalla Camera dei deputati

**(212) COSSIGA.** – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

**(547) COSTA.** – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

**(781) DELLA MONICA ed altri.** – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

**(932) CASSON ed altri.** – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

**– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1.1000 (testo 2). Avverte quindi che si procederà all'esame di tale emendamento.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore LI GOTTI (*IdV*), il quale esprime in primo luogo perplessità sulla nuova formula-



zione del comma 10, nella parte in cui continua a prevedere dei limiti stringenti di durata per le operazioni di captazione, nonché per le riprese visive. Appare in particolare irragionevole a suo parere anche la previsione per la quale anche quando sulla base di specifici atti di indagine emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero siano commessi altri delitti la proroga che può essere richiesta dal pubblico ministero non possa superare i 15 giorni. Sul piano sistematico, poi, ritiene fuorviante la collocazione del comma 3, relativo ai tempi di durata delle intercettazioni, dopo il comma 2, il quale disciplina i casi di urgenza.

Esprime apprezzamento, invece, per la soppressione dei commi 1-*ter* e 1-*quater*, relativi alle operazioni di captazione nei procedimenti contro ignoti.

Il presidente BERSELLI, su richiesta del senatore CASSON (*PD*), avverte che l'approvazione dell'emendamento governativo 1.1000 (testo 2) determinerebbe la preclusione di tutti gli emendamenti da 1.100 a 1.128, in quanto tali proposte incidono sulla lettera a), del comma 10, integralmente sostituita dall'emendamento del Governo. Si devono considerare altresì preclusi gli emendamenti 1.131 e da 1.134 a 1.145, 1.148, 1.149, da 1.161 a 1.170, nonché l'emendamento 1.146 limitatamente alla soppressione della lettera e).

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.1000 (testo 2), ribadendo le proprie perplessità non solo sulle modifiche già apportate alla disciplina delle intercettazioni, ed in particolare in materia di responsabilità disciplinare per pubblicazione di intercettazioni illecite, ma anche sulle modifiche che si intendono apportare al codice di rito sul procedimento e sui presupposti per le attività captative. Più in particolare, ritiene inaccettabile la previsione per la quale la richiesta per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni del pubblico ministero deve contenere a pena di inammissibilità l'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Dopo aver espresso perplessità sulle norme in materia di intercettazioni su utenze intestate a soggetti diversi da quelli indagati, le quali non possono trovare alcun modo giustificazione nell'esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni dei terzi, si sofferma sulle disposizioni relative alla durata delle intercettazioni. Al riguardo, osserva come appaiano più che condivisibili i rilievi formulati dal senatore Li Gotti con riguardo alla previsione di limiti temporali anche nei casi eccezionali. Conclude, osservando come la disciplina in materia di intercettazioni che si sta introducendo è destinata ad influire anche sul principio del processo penale per il quale la prova deve formarsi in sede di dibattimento.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), preannunciando che non prenderà parte al voto, si sofferma dapprima sul nuovo comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale; egli non condivide le perplessità della

senatrice Della Monica sulla previsione dell'obbligo dell'assenso, a pena di inammissibilità, da parte del procuratore della Repubblica o del suo delegato, una prassi del resto già consolidata presso molte procure, come quella di Milano; proprio perciò però appare incomprensibile la scelta di attribuire a un giudice collegiale la decisione sull'autorizzazione allo svolgimento di un atto di indagine per il quale il richiedente ha già ottenuto l'assenso del capo del suo ufficio. Affronta poi criticamente la questione relativa al trasferimento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni in capo al tribunale distrettuale. I problemi di sicurezza e di segretezza degli atti di indagine non si possono infatti considerare del tutto risolti, come sostiene il Governo, dal completamento del processo di digitalizzazione della giustizia penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 maggio 2010

**329<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sui dati forniti dal Governo nella relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, rilevando la non completezza degli elementi ivi indicati rispetto al complesso dei profili involti dallo schema di decreto legislativo attuativo del federalismo demaniale. In particolare, la carenza dei dati sui profili finanziari relativi al provvedimento si manifesta nella mancanza di un'esatta quantificazione del valore dei beni oggetto di trasferimento, come emerge dalle discrepanze di valutazione rispetto ai dati indicati dalla Ragioneria generale dello Stato e quanto invece emerso anche in sede di audizioni. Non appare inoltre chiaro il diverso effetto che interesserà la compagine dei comuni interessati dal trasferimento di beni demaniali. Molti dei beni in questione risultano infatti di carattere obsoleto e solo una piccola percentuale della più ampia platea degli enti decentrati destinatari dei trasferimenti potrà beneficiare di beni immobiliari immediatamente gestibili risultando invece prefigurabili trasferimenti di carattere non compensativo sul

piano finanziario rispetto al maggior numero dei comuni interessati. Appare inoltre del tutto non chiarito l'effetto del trasferimento prefigurato sul debito pubblico. Solo una piccola parte dei comuni interessati potrà procedere alla immediata dismissione del patrimonio in questione che costituisce, allo stato attuale, una garanzia rispetto allo *stock* del debito pubblico. Richiama al riguardo il vincolo posto già nell'anno 2006 in sede di dismissioni del patrimonio immobiliare a che i proventi di tali dismissioni fossero destinati alla riduzione del debito pubblico; tale vincolo non risulta invece ribadito nel provvedimento in esame e nel meccanismo di trasferimento da questo delineato, emergendone un grave problema già sollevato sia in sede di Commissione bilancio sia nel corso dell'esame di merito presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Sotto tale profilo segnala inoltre la problematicità di relazionare i bilanci degli enti locali al più ampio profilo dell'entità e del controllo del debito pubblico, alla luce della non omogeneità sul piano contabile e dei più ampi profili di coordinamento della finanza pubblica connessi a tale tema. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010 ove si è delineato un processo che coinvolge gli enti locali in un'ampia attività di rendicontazione dei beni presenti nei rispettivi territori ed oggetto di gestione da parte degli enti medesimi. Posto che la relazione tecnica alla finanziaria in questione stimava un consistente effetto di beneficio per la finanza pubblica derivante da tale operazione, in sede di esame del provvedimento attuativo del federalismo demaniale il Governo avrebbe dovuto fornire dati sugli esiti di tale operazione delineata dalla finanziaria per il 2010, anche al fine di chiarire con quali modalità tale percorso possa rendersi compatibile rispetto ai contenuti del decreto legislativo in esame. Evidenzia poi come lo schema di decreto legislativo attuativo del federalismo demaniale costituisca un critico passo indietro rispetto alla normativa già varata in passato in ordine alla valorizzazione del patrimonio immobiliare richiamando al riguardo i contenuti della legge finanziaria per il 2007 ove si prevedevano progetti di alienazione tra Stato ed enti decentrati incentrando l'attenzione sui piani di valorizzazione dei beni interessati. Lo schema in esame prefigura invece un quadro di notevole difficoltà per gli enti locali che saranno tenuti a reperire le necessarie risorse per la gestione degli immobili in questione prefigurandosi dismissioni e aumenti della spesa corrente. Lo schema in esame risulta inoltre carente rispetto al quadro dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno. Gli enti locali vengono infatti messi in condizioni tali da determinarsi una immediata vendita dei beni, prefigurandosi profili critici rispetto ai quali l'emendamento già preannunciato presso la Commissione bicamerale in ordine alla deroga al Patto di stabilità interno per le spese di gestione dei beni risulta una risposta parziale ed insufficiente. Il problema centrale è costituito infatti dalla obsolescenza di gran parte del patrimonio immobiliare interessato, rispetto al quale gli enti locali che intendano operare per una valorizzazione dei beni dovranno investire ingenti risorse finanziarie per cui appare del tutto inidonea, rispetto ai vincoli del Patto di stabilità interno, la sola deroga relativa

alle spese di gestione. Segnala inoltre che sarebbe opportuno una quantificazione anche delle spese di gestione attualmente sostenute dallo Stato al fine di imputare le stesse nell'ambito degli effetti compensativi. Richiamando le osservazioni formulate dai Servizi di bilancio di Camera e Senato, ricorda inoltre i problemi di allineamento temporale posti dal provvedimento rispetto al quale non appaiono chiariti i profili di rivalutazione nel tempo dei valori in questione. Si sofferma infine sul tema dei fondi immobiliari di nuova costituzione che prefigurano effetti finanziari di spesa cui gli enti locali dovranno fare fronte, aspetto questo che avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica e compiuta disamina in sede di relazione tecnica. Richiamando le dichiarazioni del Ministro Calderoli in ordine alla necessità di una tempestiva definizione in sede parlamentare dell'esame del provvedimento, sottolinea come la complessità dei profili involti e la necessità di seri chiarimenti su tutti i problemi sollevati impongano un esame approfondito e congruo anche nei profili temporali al fine di acquisire le necessarie risposte da parte del Governo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva che l'introduzione di un vincolo alla riduzione del debito attraverso i proventi delle dismissioni dovrebbe risolvere molte delle perplessità sollevate nel dibattito. In relazione al tema della funzione di garanzia di solvibilità del debito svolto dal patrimonio dello Stato, fa presente che i volumi di risorse interessati dal provvedimento sono marginali rispetto al debito pubblico italiano. Ritiene che la capacità di produrre nuova ricchezza rappresenti la vera garanzia per la solvibilità del debito. Condivide poi l'opportunità di cogliere questa occasione per aggiornare ai valori di mercato i beni del patrimonio dello Stato. In relazione alla proposta di trasferire contestualmente una parte del patrimonio dello Stato e del debito pubblico, dichiara di condividere questo tipo di impostazione che porterebbe ad un cosiddetto «federalismo per affrancamento». Provocatoriamente osserva che, se il debito venisse ripartito tra le aree geografiche del paese in proporzione alla capacità di reddito, sarebbe addirittura possibile rispettare il parametro del 60% del rapporto debito-PIL – previsto dal Patto di stabilità e crescita europeo – rispettivamente nel nord e nel sud del Paese. Fa presente poi che un dato allarmante è rappresentato dal basso livello di risorse che vengono generate da un patrimonio dello Stato così rilevante. Ritiene, al contrario, che i margini per la valorizzazione di tale patrimonio siano molto rilevanti e che, trasferendone la proprietà ai comuni, si determini il giusto incentivo per produrre maggiore ricchezza. Conclude rilevando che la sfida sottesa al provvedimento in titolo non risiede tanto nel produrre garanzie per l'assorbimento del debito, quanto quello di valorizzare il patrimonio dello Stato creando maggiore ricchezza.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata alle ore 12 di oggi con il medesimo ordine del giorno dell'odierna seduta integrato con l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori».

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**330ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª e 10ª Commissioni riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 1 (che reca disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e na-

zionali) e l'articolo 2 (che contiene disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario). Tali articoli comportano delle previsioni di recupero di gettito rispetto alle quali – nonostante gli importi quantificati risultino di entità relativamente limitata – appare utile richiamare l'orientamento della Corte dei Conti che più volte ha sottolineato come gli effetti della lotta all'evasione non siano di facile verifica neanche *ex-post* e che si tratta pertanto di una modalità di copertura non trasparente. Del resto, è la stessa relazione tecnica a sottolineare la circostanza che si tratti di ipotesi in cui siano difficilmente quantificabili in tutto o in parte gli effetti delle norme. In merito poi ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 1, anche la nota del Servizio del bilancio segnala che l'abbandono di modalità di recupero automatiche a valere sostanzialmente sulle prestazioni erogate dall'ente, rappresenta uno strumento di dimostrata efficacia e agevole gestione per il recupero delle somme indebitamente erogate, per cui appare difficile escludere un diverso profilo temporale nei flussi di cassa dell'INPS relativi alle poste in esame rispetto alla situazione attuale. Passando all'articolo 2, in merito al comma 1-*bis*, premesso che, così come formulato, il testo della norma non evidenzia nello specifico le categorie di personale in regime di diritto pubblico interessate dal transito, rileva che andrebbe meglio chiarito se vi sia una limitazione tra quelle per le quali è da intendersi ipotizzabile il suddetto trasferimento, anche al fine di valutarne meglio l'impatto. Inoltre, per i profili di copertura, con riferimento alla espressa clausola di invarianza richiamata alla fine del primo periodo del comma in esame, occorre segnalare che l'articolo 17, al comma 6, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità stabilisce espressamente che l'inserimento di dette clausole debba essere sempre accompagnato dalla illustrazione in relazione tecnica degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. In merito al comma 1-*ter* osserva che, pur avendo il dispositivo effetti sulle posizioni organiche effettive, il medesimo fa però riferimento a stanziamenti configurati come limite massimo di spesa e già destinati ad una pluralità di altre finalità individuate da norme già in vigore, per cui andrebbe anzitutto chiarita la compatibilità della nuova finalità di spesa con le risorse che effettivamente residuano su tali stanziamenti. L'articolo 2, comma 4-*octies* prevede che i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009 (che riguardano le concessioni per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita), effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione e che tali maggiori entrate affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007. Rileva che su questa norma occorrerebbe un chiarimento da parte del Governo in quanto non sembrerebbe trattarsi di maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente, utilizzabili a copertura di nuove o maggiori spese. Le somme relative alla concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita avrebbero dovuto essere acquisite nel corso dell'anno 2009 e il loro mancato introito ha determinato un impatto

negativo sui saldi di finanza pubblica di quell'esercizio finanziario. Fa poi presente che i commi da 4-*novies* a 4-*septiesdecies* dell'articolo 2 contengono la disciplina del cinque per mille per il 2010. Il punto metodologicamente critico è che all'attuazione di tali disposizioni si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-*quinquies*. Su questo punto servirebbe un chiarimento da parte del Governo, soprattutto sull'entità delle risorse aggiuntive necessarie, in quanto tale condizione sospensiva che rinvia a successivi provvedimenti legislativi il reperimento della copertura, non appare pienamente coerente con la legge di contabilità. Sull'articolo 3, in materia di contenzioso tributario e riscossione, occorrerebbero maggiori precisazioni sulla effettiva capacità delle norme di procedura in esame a comportare un effettivo incremento degli importi riscossi nonché un'accelerazione dei tempi di conclusione dei processi tributari e quindi una deflazione del contenzioso in atto (tutti elementi che giustificano la previsione di maggiori entrate). Al riguardo, sarebbe utile che il Governo fornisse elementi e dati di riferimento più puntuali, atti a consentire di verificare gli effetti finanziari derivanti da ognuno degli obiettivi che la nuova normativa si pone. Infatti, per valutare l'attendibilità delle stime di maggior gettito occorrerebbe fondarsi su ipotesi specifiche circa il possibile incremento del numero e dell'importo dei ruoli e delle connesse riscossioni. In relazione al comma 1 dell'articolo 4, che istituisce un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, osserva che l'utilizzo del maggior gettito atteso dai provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale recati dal presente decreto-legge, a prescindere dai profili strettamente inerenti la congruità della quantificazione di tali maggiori entrate, non appare una modalità di copertura ispirata a principi di sufficiente prudenzialità, atteso il carattere inevitabilmente aleatorio di qualsiasi valutazione *ex ante* degli effetti in termini di gettito delle misure di contrasto all'evasione fiscale. Per quanto riguarda le ulteriori risorse utilizzate a copertura, fa presente che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione alla spesa, di somme iscritte in conto residui comporterebbe effetti compensativi soltanto ai fini del SNF e non anche dell'indebitamento e del fabbisogno, a meno che non siano già scontate, nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, erogazioni a valere sui medesimi residui. Tale ultima eventualità è stata peraltro confermata dal Governo nella nota di risposta depositata presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, senza tuttavia che venissero forniti elementi e dati più analitici, come invece richiesto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009. In relazione all'articolo 5, evidenzia che anche il nuovo testo in esame è essenzialmente volto a consentire un ricorso più esteso alla procedura semplificata per lo svolgimento di lavori edili per cui andrebbe assicurata la neutralità finanziaria delle norme per quelle amministrazioni pubbliche che, a fronte della dichiarazione di inizio attività, percepiscono diritti di segreteria, anche alla luce dell'articolo 17, comma 7,



quarto periodo, della nuova legge di contabilità. Fa quindi rinvio per ulteriori aspetti alla Nota di lettura n. 79 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione una nota contenente chiarimenti su una parte delle osservazioni testé sollevate.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata sul testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MORANDO rileva come il parere della Commissione bilancio sul provvedimento in titolo rivesta un ruolo significativo per il ruolo del Parlamento. Data la scadenza ravvicinata, ritiene pertanto opportuno che esso possa essere reso tempestivamente al fine di consentire anche alla Commissione bicamerale per il federalismo fiscale di prendere in considerazione le osservazioni della Commissione bilancio per l'espressione del proprio parere.

Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni del senatore Morando e auspica che la Commissione bilancio possa esprimere il parere nella seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Giovedì 13 maggio 2010

**198<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*indi del Vice Presidente*

BARELLI

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Bondi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio scorso.

In discussione generale interviene il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale manifesta viva preoccupazione per le misure contenute nel decreto-legge, tanto più che esse non recepiscono affatto il lavoro compiuto dalla Commissione e dall'Assemblea sulla riforma delle Fondazioni. Nel ripercorrere brevemente la sintesi compiuta da tutte le forze politiche rileva con rammarico che l'Esecutivo non ha tenuto conto delle proposte avanzate in quelle occasioni.

Ritiene altresì che il provvedimento tagli alcune spese senza però stanziare risorse aggiuntive, provocando dunque ferme reazioni non solo da parte delle opposizioni ma soprattutto degli operatori del settore. Richiama in proposito le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nelle quali è emersa la comune perplessità rispetto al decreto-legge.

Si interroga dunque sulle ragioni che hanno condotto il Ministro ad emanare un provvedimento siffatto, sottolineando che sarebbe stato più

opportuno un lavoro congiunto che recepisce alcuni spunti fondamentali contenuti nella risoluzione a suo tempo approvata dalla Commissione, tra cui ad esempio la garanzia di maggiori risorse per il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nonché l'esigenza di raccordo tra le diverse Fondazioni.

Rivendica pertanto la chiara posizione di contrarietà del proprio Gruppo, dichiarando tuttavia la disponibilità a confrontarsi sulle questioni cruciali al fine di modificare il testo. Con particolare riferimento alle risorse, rileva che il FUS ha subito nell'ultimo decennio una diminuzione reale del 30 per cento tenuto conto del mancato adeguamento all'inflazione, generando profonda sofferenza nel comparto. Occorre invece, a suo giudizio, assicurare la continuità almeno triennale delle risorse, onde evitare il dilagare della precarietà.

In ordine al previsto taglio del 50 per cento della retribuzione integrativa, manifesta viva contrarietà, auspicando una modifica condivisa.

Quanto al blocco del *turn over*, critica la precarizzazione del lavoro, domandando la disponibilità del Governo ad apportare gli opportuni correttivi, rispetto alla quale Italia dei Valori valuterà l'atteggiamento da assumere. Reputa infatti essenziale conoscere le intenzioni dell'Esecutivo rispetto al percorso già compiuto dalla Commissione tanto più che si ravvisa la marginalità delle politiche culturali nelle scelte governative, come peraltro accade negli altri settori del sapere.

Avviandosi alla conclusione, pur riconoscendo le difficoltà dell'attuale contesto economico, chiede con forza chiarimenti sui margini di intervento, atteso che qualora vi fosse una posizione rigida si mortificherebbe il ruolo della Commissione e il suo Gruppo ribadirebbe una posizione assolutamente contraria.

Il senatore de ECCHER (*PdL*), riferendosi all'articolo 1, si dichiara dispiaciuto per la necessità di precisare in legge il rispetto di principi di efficienza e corretta gestione, in quanto ritiene scontato che laddove si amministrano denaro pubblico si seguano i concetti basilari di buona amministrazione.

In relazione all'articolo 3, premettendo di non conoscere in modo approfondito il tema, osserva che se parte del personale altamente qualificato risulta poco utilizzato sarebbe più opportuno introdurre diverse tipologie di rapporto di lavoro, eventualmente collegate alle prestazioni rese. Reputa infatti necessario ricorrere in maniera elastica a diverse forme di contrattazione con una logica mirata a non generare costi aggiuntivi.

Chiede altresì maggiori ragguagli circa il trattamento pensionistico spettante ai ballerini in base sia alla normativa previgente che al decreto-legge, al fine di conoscere l'entità del contributo loro spettante.

Con riferimento alla modifica dei contratti integrativi, paventa il rischio di un aumento del contenzioso in quanto si interviene su contratti già in essere in un settore alquanto delicato.

Commentando i dati relativi all'attività delle Fondazioni, registra situazioni altamente diversificate, anche con riferimento, ad esempio, ai

contributi pubblici ricevuti (statali e degli enti locali), al costo del personale e ai ricavi ottenuti dalla bigliettazione. Ritiene infine che alcuni interventi siano necessari specialmente nel contesto dell'attuale congiuntura economica, in quanto giudica prioritario rendere conto ai cittadini delle modalità di spesa del denaro pubblico, che può legittimamente essere destinato per altre esigenze nel perseguimento dell'interesse generale.

La senatrice DE FEO (*PdL*) pone l'accento sulla difficoltà di comparare tra loro le Fondazioni, le quali hanno un retroterra storico, culturale e territoriale profondamente differente. Rileva infatti che, a fronte di un contratto collettivo nazionale fermo dal 2003, sono stati siglati accordi integrativi assai diversi tra loro sui quali invece il decreto-legge interviene in maniera indiscriminata. Avrebbe pertanto auspicato una valutazione più selettiva che tenesse conto anche delle reali sponsorizzazioni e degli aiuti privati.

Si dichiara comunque consapevole dell'urgenza di risolvere i problemi del comparto, interrogandosi infine sull'opportunità di regolamenti distinti per gruppi di Fondazioni accumulate da una stessa appartenenza territoriale in modo da valorizzarne le specificità.

La senatrice NEGRI (*PD*) richiama anzitutto il lavoro compiuto dalla Commissione durante la XV legislatura, nella quale è stato presentato il disegno di legge n. 1296 d'iniziativa *bipartisan* per una seria riforma delle Fondazioni.

Fornisce indi alcuni dati circa l'entità del FUS nel 2000, pari a circa 240 milioni di euro, e nel 2009, pari a circa 223 milioni di euro, rilevando criticamente come esso sia diminuito del 7,1 per cento. Riattualizzando tali cifre, secondo rilevazioni ISTAT, si deduce che per il 2009 la quota del FUS destinata alle Fondazioni dovrebbe essere rimpinguata del 31 per cento, pari cioè a circa 87 milioni di euro, solo per produrre la stessa capacità di spesa. Precisa quindi che un eventuale incremento del FUS di pari livello sarebbe appena sufficiente per assicurarne la stabilità nel tempo.

Deplora dunque la scarsa percentuale del PIL destinata alla cultura, rivendicando poi l'attenzione dell'opposizione in ordine alla sostenibilità del debito e al risanamento del settore. Dopo aver lamentato che il testo del decreto-legge ha generato forti proteste tra i lavoratori delle Fondazioni, dà conto della situazione del Teatro Regio di Torino, che ha una pianta organica funzionale inferiore a quella prevista dalla legge. Il medesimo Teatro, prosegue, registra un'incidenza del personale sul bilancio nel 2009 inferiore alla media nazionale e pari al 51,3 per cento. Nel segnalare che il bilancio del Teatro di Torino è in attivo, fa presente che il pubblico pagante raggiunge una media dell'88 per cento della capienza della sala. Considerate le scelte compiute dal Teatro in termini di assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato, rileva criticamente che l'applicazione del decreto-legge implica l'interruzione di tali procedure, benché il Teatro abbia le capacità di bilancio per aumentare il personale.

Raccoglie comunque la disponibilità al dialogo manifestata dal Ministro, sottolineando l'esigenza di una comune assunzione di responsabilità per approvare una riforma legislativa organica, previo ritiro del decreto-legge. Ritiene infatti che entrambi gli schieramenti garantirebbero l'approvazione rapida di un disegno di legge di riforma che prevedesse anche fondi attualizzati in rapporto alle esigenze odierne.

Convieni del resto con la gravità sottesa alla mancata stipula del contratto collettivo nazionale, evidenziando tuttavia che la contrattazione di secondo livello è il frutto degli accordi del 1993. Giudica pertanto illegittimo il taglio di una parte della retribuzione integrativa operato mediante il decreto-legge che configura a suo avviso una situazione limite di ingerenza dello Stato nella contrattazione.

Riconosce inoltre le criticità nella *governance* che però non giustificano, a suo giudizio, il taglio proposto dal Governo, tanto più che sono necessari trasferimenti dei patrimoni e non solo dei debiti. Suggerisce quindi un coordinamento delle 14 Fondazioni, le quali sono i luoghi di vera produzione culturale e vanno valutate in base alla qualità dei risultati secondo parametri prestabiliti. Non condivide perciò il taglio indiscriminato, preferendo premiare le realtà più virtuose.

Con riguardo al blocco del *turn over*, censura lo svuotamento delle piante organiche funzionali, che vanifica ogni possibilità di recupero. Ciò è tanto più inaccettabile in considerazione del processo di federalismo fiscale e di trasferimento di competenze, in quanto il provvedimento espropria gli enti locali dei loro poteri in tale ambito.

Sollecita dunque il ritiro del decreto-legge e l'apertura di un tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla contrattazione, nella prospettiva di elaborare un contratto collettivo nazionale sovraordinato ma coerente con le potestà regionali.

Richiama del resto a sua volta il percorso compiuto dalla Commissione, tanto nella XV legislatura quanto in quella in corso, attraverso ad esempio la risoluzione approvata in modo unanime. Prende atto peraltro che è venuto meno il presupposto del decreto legislativo n. 367 del 1996, ossia della continuità delle risorse del FUS. Rileva infatti con rammarico l'incapacità delle forze politiche di portare avanti l'intervento riformatore iniziato nello scorso decennio, nel cui solco si inseriva il disegno di legge n. 1296 della scorsa legislatura; esso introduceva infatti il meccanismo delle convenzioni tra le singole Fondazioni e il Ministero con la compartecipazione degli enti locali, stabilendo obblighi cogenti a carico dei soci fondatori.

In conclusione, ritiene che pure nella comune consapevolezza di una ristrutturazione necessaria, il testo del Governo agisca indiscriminatamente solo sul contratto di lavoro, nonostante le retribuzioni italiane siano le più basse in Europa. Riconosce comunque l'esigenza di disciplinare l'orario di lavoro e ribadisce la disponibilità dell'opposizione ad affrontare lo spinoso tema del ripianamento del debito anzitutto attraverso il FUS, nonchè un tavolo di confronto che eviti pericolose rotture con gli operatori.

La senatrice ADAMO (*PD*) dà conto dell'esame svolto in 1<sup>a</sup> Commissione sui presupposti di necessità ed urgenza, rilevando anzitutto l'incostituzionalità dello strumento normativo adottato. Censura infatti che, in questa come in altre occasioni, la maggioranza abbia voluto utilizzare fonti improprie, minacciando così la credibilità delle istituzioni e finendo poi per generare ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale. Afferma del resto che non è sufficiente la mera dichiarazione di necessità ed urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge il cui contenuto deve essere rispondente al titolo. Il testo del Governo risulta invece a suo giudizio carente su tali requisiti in quanto, ad eccezione delle norme sull'IMAIE, la riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche rappresenta un tema annoso la cui soluzione sarebbe dovuta sfociare in un provvedimento legislativo ordinario. Lamenta quindi la forzatura compiuta, criticando altresì che l'impianto previsto dall'articolo 1 si configuri come una sorta di legge delega, generando un doppio vizio di forma assolutamente inaccettabile, poiché dà vita ad una legislazione confusa sottoposta continuamente al controllo di costituzionalità.

Stigmatizza inoltre i contenuti del provvedimento laddove si ripubblicizza il comparto violando palesemente l'autonomia delle Fondazioni che non sono soggetti di diritto pubblico. Si tratta, a suo avviso, di un passo indietro in controtendenza rispetto alla proclamata affermazione del principio di sussidiarietà, atteso che si lede l'autonomia degli enti anche sul piano dei rapporti con il personale.

Qualora si decidesse di ripensare la scelta compiuta a suo tempo di trasformare gli enti lirici in Fondazioni, bisognerebbe a suo giudizio anzitutto ridefinire il ruolo dei privati attraverso maggiori agevolazioni fiscali per coloro i quali investono in cultura, tanto più che il contesto territoriale dei teatri è altamente eterogeneo. Occorre quindi una revisione critica sul modello della Fondazione senza introdurre forzature che spingono di fatto verso una precarizzazione del lavoro. A tale ultimo riguardo esprime forte preoccupazione per la disaffezione degli operatori del settore rispetto agli enti di appartenenza, causata da condizioni lavorative instabili, tale da generare una perdita di identificazione professionale con evidenti ripercussioni negative sulla qualità della produzione.

In conclusione rinnova l'invito a ritirare il provvedimento e a ripartire dalla riforma dello spettacolo oggetto di più proposte normative in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento, alle quali potrebbe piuttosto essere attribuita una corsia preferenziale. Pur riconoscendo le ragioni che inducono ad intervenire nel comparto, reputa inappropriate le soluzioni proposte sul piano sia costituzionale che di politica culturale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**199<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Bondi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

A fronte dei quesiti posti finora, il ministro BONDI intende chiarire alcuni punti, riservandosi comunque di rispondere in maniera più dettagliata in sede di replica. Registra preliminarmente con soddisfazione che l'opposizione si è dichiarata disponibile al confronto e consapevole della necessità di risolvere le criticità del comparto. Pur differenziandosi sul metodo, ribadisce di aver egli stesso in più occasioni manifestato apertura nei confronti di proposte migliorative per riformare il sistema, in una fase anche anteriore alla stesura del decreto-legge.

Considerato che è già emersa la contrarietà sulla eventuale contrazione degli integrativi tra un anno, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto collettivo nazionale, nonché sul blocco del *turn over*, conferma di essere disponibile a valutare positivamente emendamenti delle forze politiche che moderino la portata degli effetti di tali disposizioni, a condizione di non perdere di vista l'obiettivo finale che il decreto-legge si prefigge. In particolare, afferma di non essere contrario a ridurre il blocco delle assunzioni per quelle Fondazioni che hanno i conti in ordine e, più in generale, per quelle che vogliono effettuare ricambi nella parte artistica, sotto la supervisione del Ministero.

Sugli integrativi, fa presente che occorre preventivamente acquisire il parere della Commissione bilancio, precisando comunque di non avere un orientamento contrario qualora si individuassero strumenti alternativi. Ricorda del resto che il contratto integrativo è una parte variabile della retribuzione che dovrebbe essere legata alla produttività del lavoratore. Nel caso delle Fondazioni, si è invece creato un automatismo per nulla legato

ai risultati che in generale, ribadisce, non sono positivi dal punto di vista né della quantità prodotta né della gestione economico-finanziaria. Rinova conclusivamente l'invito ad un confronto di merito che parta da una assunzione di responsabilità collettiva, tenuto conto che la gravità della situazione è da tutti condivisa.

In discussione generale interviene la senatrice CARLONI (PD), la quale ricorda preliminarmente che tutto il settore è in sciopero contro il decreto-legge, ma il Ministro ha dichiarato di non volerlo ritirare escludendo così la strada del disegno di legge. Si domanda tuttavia quali siano i vantaggi della decretazione d'urgenza, reputando invece preferibile cogliere l'occasione per una riforma di sistema. Rispetto alla crisi in atto, prosegue, non è a suo avviso corretto colpevolizzare il personale nonostante si debbano doverosamente eliminare sacche di privilegio.

Il taglio del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) rappresenta a suo giudizio una scelta politica non giustificabile e ricorda che il Governo Prodi ne aveva incrementato le risorse benché anche in quel caso in un contesto di generale scarsità di finanziamenti. Il primo obiettivo dovrebbe essere dunque il reintegro del FUS nel 2011 a livelli ragionevoli onde evitare una lenta agonia del mondo della cultura. Assicura comunque che l'opposizione non si sottrarrà al dialogo su una riforma strutturale per affrontare le molte criticità già denunciate nel corso delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Ritiene poi che il provvedimento si configuri come una legge delega che rinvia la disciplina di materie decisive senza individuare chiaramente principi e criteri. Si interroga pertanto sulla legittimità di un impianto siffatto, osservando poi che i parametri introdotti conducono a una divisione in fasce valoriali negando in sostanza la pari dignità delle Fondazioni. Non sono infatti introdotti indicatori di qualità, ma solo di tipo economico. Esprime conseguentemente viva preoccupazione per la marginalizzazione di quei teatri che non hanno la possibilità di attrarre a sufficienza risorse private.

Rileva altresì criticamente che il decreto-legge incide in modo autoritativo sul sistema delle relazioni sindacali, che invece presuppone l'autonomia. Nel condividere comunque la necessità di stipulare al più presto il contratto nazionale, che stabilisca il peso effettivo della contrattazione integrativa, lamenta l'eccessiva ingerenza della normativa statale.

Si dichiara inoltre compiaciuta delle affermazioni testè rese dal Ministro circa la possibilità di moderare gli effetti del blocco del *turn over*, sottolineando poi che per i ballerini le condizioni pensionistiche risultano penalizzanti e acuiscono un generale clima di malessere, sfiducia e conflittualità, a scapito della responsabilità. Dopo essersi soffermata sulle disposizioni inerenti lo spettacolo dal vivo, ricorda che nella XV legislatura è stato presentato il disegno di legge n. 1296 attraverso il quale si cercava di adeguare il decreto legislativo n. 367 del 1996 alle mutate condizioni onde raggiungere un giusto equilibrio tra i diversi modelli.



Afferma inoltre che il provvedimento non inquadra correttamente il ruolo dei comuni nella *governance* delle Fondazioni lirico-sinfoniche, reso ancora più difficile dal Patto di stabilità. Sarebbe stato invece più opportuno collocare la riforma nella visione federalista, tale da assicurare un bilanciamento tra intervento centrale e autonomie. Né si individua, a suo giudizio, una chiara visione per la crescita economica di tali enti, benché l'Italia sia conosciuta nel mondo soprattutto grazie alla sua tradizione lirica.

In conclusione rammenta che la legge finanziaria 2008 aveva introdotto un fondo triennale per la ricapitalizzazione delle Fondazioni sulla base di criteri di merito, in ossequio ad una scelta lungimirante. Proprio in tale contesto si è infatti registrata una positiva inversione di tendenza che ha condotto verso il pareggio del bilancio molti enti, tra cui il Teatro San Carlo di Napoli. A tale ultimo proposito, manifesta preoccupazione atteso che il San Carlo non può contare su un programma articolato di eventi, considerata la recente ristrutturazione, né su cospicui stanziamenti degli enti locali e dei privati.

La senatrice BLAZINA (*PD*) richiama a sua volta le vicende relative al Teatro Verdi di Trieste nel quale si sono verificati scioperi analogamente a quanto accaduto nelle altre Fondazioni. Richiama poi il dibattito che la Commissione sta svolgendo sul tema da oltre due anni, a dimostrazione dell'attenzione che la politica sta dedicando al settore. In merito ribadisce la volontà del suo Gruppo di confrontarsi onde dare seguito a quanto contenuto nella risoluzione approvata nel marzo 2009. Ritiene infatti che il provvedimento non sia adeguato alle criticità e che occorra piuttosto una riforma strutturale tale da disciplinare anche la *governance* e il rapporto con i privati oltre agli aspetti finanziari.

Stigmatizza invece che l'Esecutivo è costantemente intervenuto attraverso tagli, giustificati da una precedente campagna denigratoria, come è avvenuto nel caso dell'università, della scuola e della Pubblica Amministrazione. Giudica scorretto tale modo di procedere, riconoscendo comunque l'esigenza di individuare gli sprechi senza però trascurare l'eccellenza. Sarebbe stato pertanto auspicabile un disegno di legge che approfondisse la materia e desse più spazio al confronto, tanto più che sono in corso nei due rami del Parlamento procedimenti legislativi inerenti lo spettacolo e il cinema.

Rinnova quindi l'invito del suo Gruppo a ritirare il decreto, tenuto conto che il termine in esso previsto per l'emanazione dei regolamenti, pari a 12 mesi, sarebbe stato sufficiente per un provvedimento legislativo ordinario. Rileva poi criticamente che il testo contraddice le spinte verso il federalismo in quanto accentra le competenze a livello statale, pregiudicando perciò il rapporto con le autonomie locali.

Dopo aver ricordato che l'incentivo ai privati era uno dei motivi che indusse ad approvare il decreto legislativo n. 367 del 1996, sollecita un approfondimento in tal senso onde potenziare i meccanismi in esso previsti.

Deplora altresì che l'investimento nella cultura sia pari solo allo 0,23 per cento del PIL in contrasto con la volontà di rendere l'Italia il Paese guida sul piano culturale. Non è sufficiente a suo giudizio rivedere la redistribuzione nell'ambito del FUS, atteso che occorre un ripensamento delle risorse complessive destinate al settore che hanno del resto un positivo ritorno economico.

Invita poi a ripensare la *governance* partendo da un'analisi della figura del sovrintendente e dei rapporti tra gli organi di governo, in vista di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali.

Rileva inoltre criticamente la contraddizione del decreto nella misura in cui da un lato spinge verso i privati e dall'altro impone un sistema pubblicistico nella contrattazione, attraverso l'ausilio dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Si sofferma quindi sulle disposizioni relative ai ballerini, lamentando che, proprio nel momento in cui entrano in vigore i regolamenti sul secondo ciclo ed in particolare sui nuovi licei musicali e coreutici, si riducono le possibilità occupazionali per tali giovani, a dimostrazione di una ennesima contraddizione nelle scelte del Governo.

Censura poi criticamente l'attacco ai diritti acquisiti sotteso alle disposizioni sulla riduzione del trattamento economico integrativo, ritenendo che ciò rappresenti un *vulnus* che potrebbe pericolosamente essere introdotto anche in altri ambiti. Sollecita pertanto proposte innovative per potenziare le sinergie tra le Fondazioni come ad esempio il riutilizzo degli allestimenti dei teatri, in modo da coniugare le esigenze di risparmio con quelle di collaborazione.

Avviandosi alla conclusione, precisa che il Teatro di Trieste negli ultimi due anni ha finalmente ottenuto il pareggio di bilancio; invoca perciò una prospettiva di sviluppo per gli enti che hanno tentato uno sforzo di risanamento, tanto più che la lirica costituisce uno strumento di identità. In proposito sottolinea l'unicità del Teatro Verdi anche nel contesto trasfrontaliero, rimarcando la necessità di valorizzare ciascuna specificità in un contesto globale.

La senatrice GHEDINI (PD) riporta a sua volta l'agitazione che si sta verificando nel Teatro di Bologna, rilevando come tali manifestazioni abbiano rappresentato un momento di interlocuzione dei lavoratori del settore con la città. Esprime perciò profonda preoccupazione non solo per lo scenario prospettato dal decreto-legge, quanto anche per le scelte economiche fatte a monte in ordine agli investimenti nella cultura. Fa presente infatti che a causa dei tagli al FUS e delle decurtazioni previste per il 2011 – ove fossero confermate – i fondi coprirebbero le spese di meno della metà delle Fondazioni lirico-sinfoniche, minacciando pertanto le possibilità di sopravvivenza degli altri teatri che non riescono nel breve periodo ad ottenere un finanziamento privato pari a circa il 50 per cento. Tale quadro, prosegue, vede ridursi drasticamente la produzione lirico-sinfonica e rende difficile una discussione di merito che rischia, a suo giudi-

zio, di essere fuorviante considerati la peculiarità di ogni ente, la sua capacità produttiva e i ricavi ottenuti attraverso la bigliettazione.

Dopo aver puntualizzato che i dati forniti dal Ministero sul tasso di utilizzo dei posti non sono omogenei, anche tenuto conto della diversa capienza delle sale, evidenzia come essi mostrino comunque una certa affezione del pubblico italiano nei confronti dei teatri.

Rileva poi criticamente che il decreto-legge interviene in maniera indifferenziata, in assenza di una chiara *ratio*. Ritiene infatti che se per ragioni di bilancio o di scelte politico-culturali l'azione pubblica deve far spazio a quella privata occorrerebbero strumenti differenti, finalizzati proprio ad incentivare la partecipazione dei privati. Osserva del resto che, laddove il settore privato fosse totalmente estromesso, sarebbe chiaro il fallimento della riforma del 1996.

Mantenendo fermo l'orizzonte di una maggiore partecipazione dei privati, domanda le motivazioni sottese alla centralizzazione della contrattazione, considerato che si ripubblicizza il rapporto di lavoro in una direzione certamente non auspicabile. Quanto al regime di esclusività previsto dal testo, sottolinea che il Teatro di Bologna già prevede una disciplina analoga che è compatibile solo in un impianto di tipo pubblico mentre risulterebbe in contraddizione con un contesto di privatizzazione.

Critica inoltre con forza l'intervento legislativo *ex post* su accordi già definiti in sede di contrattazione, dando atto comunque al Ministro di aver effettivamente manifestato un'apertura sugli accordi integrativi. Questi ultimi, precisa, rappresentano una percentuale del costo del lavoro assolutamente spropositata, tale da giustificare una riforma del modello contrattuale che affermi la primazia di quella nazionale e ridefinisca il livello aziendale in modo più rispondente tra l'altro alla capacità produttiva di ogni ente. Reputa tuttavia che la predetta rivisitazione del modello contrattuale non possa essere attuata sotto minaccia poiché irrigidisce ed estremizza i rapporti di lavoro e presuppone comunque una decisione a monte.

Manifesta infine compiacimento per la disponibilità dichiarata dal Ministro anche sul personale, tanto più che il blocco del *turn over* produrrà situazioni di illogicità, rendendo possibili solo assunzioni del tutto casuali, senza la selezione delle maestranze effettivamente necessarie all'ente. Ciò causerà la destrutturazione dei corpi artistici, a cui si aggiunge il rischio di una ulteriore mortificazione della qualità a causa dell'eccessiva precarizzazione del lavoro. L'utilizzo delle diverse forme contrattuali previste dalla legge n. 276 del 2003 potrebbe infatti a suo giudizio danneggiare il tentativo di costruire l'omogeneità degli artisti, i quali necessitano di un lavoro d'insieme continuativo.

Il senatore VITA (PD) prende atto delle timide aperture manifestate dal Ministro all'inizio della seduta, che incidono tuttavia su un complesso di misure a suo avviso assolutamente negative. A fronte dell'ampia disponibilità più volte dichiarata dalle opposizioni al confronto su un tema comunemente vissuto come indifferibile, quale la riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche, ritiene inoltre che l'Esecutivo avrebbe dovuto rispondere

con un disegno di legge, che certamente avrebbe avuto in Parlamento ben altra sorte rispetto allo strumento di urgenza invece utilizzato. Gli stessi contenuti, sottoposti al pieno confronto delle Camere, sarebbero infatti stati considerati in altro modo, divenendo oggetto di un dibattito analogamente serrato ma assai più proficuo.

Il Parlamento si trova invece di fronte ad un decreto-legge, che inevitabilmente ne mortifica il ruolo, e rispetto al quale il suo Gruppo non può che dispiegare una forte battaglia politica e culturale.

Il provvedimento, prosegue l'oratore, dimostra peraltro una inquietante coerenza con le altre misure governative in tema di cultura, formazione, sapere. In tutti questi comparti il Governo ha deliberato una filiera di tagli come se considerasse l'attività culturale obiettivamente sovversiva, nonostante rappresenti lo snodo fondamentale di questo secolo. Nell'ottica del Governo, il lavoro culturale pare essere un aggravio, quasi una affaticata residualità di un passato da cancellare. A nulla vale, purtroppo, l'articolo 9 della Costituzione, che pure imporrebbe un'attenzione assolutamente particolare alla cultura.

Entrando nel merito del provvedimento, egli rileva che il costo della produzione lirica risulta analogo a quello dei secoli trascorsi, essendo il modello produttivo rimasto pressochè inalterato. Allora, esso era tuttavia sostenuto da un mecenatismo generoso, mentre ora sembra essere il fascinoso residuo di un passato assai lontano. Paradossalmente, il settore risponde peraltro alle esigenze più intime della società democratica della conoscenza, sicchè occorrerebbe affrontare questa contraddizione con ben altro coraggio. Tale soglia di specialismo indubbiamente ha costi elevati, ma non per questo la società democratica deve privarsene. Più che tagliare costantemente il FUS, occorre dunque trovare forme alternative di finanziamento, a meno che non si abbia l'onestà di dismettere completamente il settore assumendosene la relativa responsabilità.

Egli ricorda poi la risoluzione approvata l'anno scorso su iniziativa dei senatori Pittoni e Giambone, nonché il disegno di legge n. 1296 presentato dai senatori Fontana ed altri nella scorsa legislatura. Invita dunque il Governo a ripartire da quelle proposte, in un'ottica non di contrazione pura e semplice della spesa ma di premialità rispetto al merito. Nega del resto che la sua parte politica intenda difendere gli sprechi in un atteggiamento di sterile conservazione. Al contrario, il suo Gruppo sollecita criteri selettivi che consentano una spesa migliore anziché ridotta.

Egli dissente poi nettamente da alcune misure specifiche previste dal decreto, come in particolare il blocco del *turn over* e la riduzione della retribuzione integrativa. A tale ultimo proposito, osserva che lo stipendio medio di un orchestrale è estremamente basso e, come hanno chiaramente evidenziato le organizzazioni sindacali in audizione, la struttura contrattuale non può che essere fortemente decentrata stante la diversità fra le Fondazioni. Egli pone poi l'accento sull'aggravio dei conti pubblici conseguente al prepensionamento dei ballerini, che peraltro si pone in netta controtendenza rispetto all'elevamento dell'età pensionabile di tutte le altre categorie di lavoratori. Piuttosto, invita a riflettere su come potrebbero

essere utilizzati diversamente i ballerini una volta raggiunti determinati limiti di età.

Passando ad un'analisi del decreto legislativo n. 367 del 1996, che a suo tempo trasformò gli enti lirici in Fondazioni, si chiede se esso non abbia funzionato a causa dell'apertura ai privati ovvero perché tale apertura non era accompagnata da misure idonee a renderla diffusamente applicabile, come ad esempio consistenti incentivi fiscali. Si rammarica pertanto che il ristretto tempo a disposizione per il dibattito, connesso alla decretazione di urgenza, non consenta un approfondimento su tali nodi cruciali.

Con riferimento ad altre, più specifiche norme del decreto, manifesta stupore in particolare per l'articolo relativo a Cinecittà, che rischia di togliere autonomia all'ente riportandolo all'interno del Ministero. Anche in considerazione della scarsa attinenza di siffatta disposizione rispetto al resto del provvedimento, ne invoca pertanto la soppressione.

Osserva poi che il riordino dell'IMAIE riveste obiettiva urgenza, anche se risultano del tutto inopportuni i numerosi controlli governativi imposti.

Avviandosi alla conclusione, chiede al Ministro se, al di là delle modeste aperture dichiarate all'inizio della seduta, abbia davvero la volontà di discutere nel merito il provvedimento. Al riguardo, manifesta la disponibilità del suo Gruppo ad un confronto di sostanza, in assenza del quale non può che preannunciare una contrapposizione assai aspra e, al contempo, amara.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) pone in luce la convergenza fra maggioranza ed opposizione in ordine a tre profili: la necessità dell'intervento; il ruolo e le funzioni degli enti lirici; l'esigenza di tenere sotto controllo la spesa.

Invita peraltro il Governo a chiarire se intende muoversi per una espansione o una restrizione del settore. Le Fondazioni lirico-sinfoniche hanno infatti visto diminuire gli stanziamenti pubblici a loro favore, senza conoscere un parallelo incremento della contribuzione privata. Occorre tuttavia evitare il rischio di confondere aspetti gestionali e culturali, che potrebbe condurre ad una sottovalutazione e financo svalutazione del lavoro culturale.

Nel sollecitare con forza interventi efficaci per il rilancio del sistema, si dissocia dall'identificazione della cultura solo con i grandi numeri, così come peraltro ritiene che i piccoli numeri non costituiscano automaticamente cultura. Certamente, comunque, l'alta cultura non equivale di per sé a uno spreco.

Ella individua indi tre linee di indirizzo su cui focalizzare l'attenzione: occorre anzitutto prendere atto che alcune attività culturali, fra cui quelle musicali, hanno un costo oggettivo, che il loro riscontro economico non compenserà mai; è inoltre indispensabile approfondire le ragioni della mancata contribuzione privata; bisogna infine legare al turismo lo sviluppo dei comparti che maggiormente contribuiscono ad una forte iden-

tà nazionale, in un'ottica sinergica con gli enti locali oltre che con i privati.

Conclude sottolineando l'importanza di una migliore educazione musicale dei giovani al fine di accrescere la domanda in questo settore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) muove dalla risoluzione (della quale è stato uno dei due relatori) approvata nel marzo 2009, quando tutti i membri della Commissione si sono trovati concordi nel sottoscrivere alcuni punti fondamentali. Domanda pertanto al Ministro se il documento approvato sia stato effettivamente elemento di ausilio e di spunto per la stesura del decreto, tenuto conto che nel testo non ravvisa invece il recepimento di taluni aspetti importanti. Ricorda infatti che tra gli impegni chiesti al Governo, oltre all'adeguamento del FUS e agli incentivi per una significativa contribuzione da parte degli enti locali, si prevedeva l'adozione di iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale. Giudica tale principio estremamente rilevante per assicurare alle Fondazioni una buona programmazione dei lavori, per cui ritiene opportuno inserire nel provvedimento un preciso riferimento al riguardo.

Sempre sul finanziamento, rileva con rammarico l'assenza di particolari agevolazioni fiscali e incentivi ai contributi da parte di soggetti privati, segnalato invece nella risoluzione proprio perchè cruciale per incrementare la produttività delle Fondazioni. E' evidente del resto che i finanziamenti statali, pur indispensabili, non possono essere l'unica entrata da cui far dipendere la sopravvivenza degli enti: reputa pertanto necessario un investimento da parte degli enti locali e dei privati che possa supportare il buon andamento delle attività culturali. Pur giudicando infatti insostituibile il contributo dello Stato, evidenzia che la stessa natura giuridica delle Fondazioni impone l'approvvigionamento di risorse da parte di *sponsor* e privati. Cita a titolo esemplificativo forme di agevolazione finanziaria utilizzate in altri settori dello spettacolo, come il cinema, nonchè la possibilità di defiscalizzare gli investimenti dei privati, aprendo la porta alle imprese. Tale apporto contribuirebbe inoltre ad avvicinare la cultura lirica al grande pubblico, rafforzando il legame identitario fra cultura e territorio.

Pone poi l'accento sulla responsabilità della gestione delle Fondazioni, ricordando come nella risoluzione si menzionasse l'esigenza di disciplinare con chiarezza negli statuti i compiti dei vari organi, attribuendo la responsabilità della gestione all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, in sintonia con le linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione. Si dichiara perciò deluso dall'assenza di cenni in tal senso nel testo governativo.

Sottolinea inoltre criticamente, con riguardo al pensionamento dei ballerini, che non viene chiarito il sistema previdenziale applicabile, nonostante la differenza fra modello contributivo e retributivo sia notevole; giudica fondamentale specificare che si tratta del sistema retributivo.

Si sofferma altresì sull'articolo 5, inerente la *mission* di Cinecittà, rilevando inappropriata la collocazione della disposizione nel decreto-legge; atteso che essa è più consona ad un provvedimento sulle attività cinematografiche, reputa più opportuno stralciare l'intero articolo.

Coglie quindi l'occasione per ripercorrere le linee di intervento descritte nella summenzionata risoluzione, tra cui: la garanzia di un aumento significativo del FUS; l'introduzione di strumenti di raccordo per una più ampia sinergia; la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; la previsione di idonee misure volte ad accrescere la produttività del settore; l'adozione di ogni iniziativa, anche a carattere normativo, per favorire una maggiore stabilità finanziaria del settore; la costituzione di un tavolo di confronto con le diverse Fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma del 1996; la garanzia che il sostegno dello Stato copra almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro; la migliore definizione delle responsabilità degli organi gestionali; la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, e delle eccellenze specifiche, mantenendo la capacità di produzione culturale e assicurandola consistenza organica dei complessi stabili; la possibilità di specifici finanziamenti statali in ragione dei risultati culturali; la promozione dell'intervento dei privati, anche mediante agevolazioni fiscali; la valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle Fondazioni; l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Giovedì 13 maggio 2010

**143<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Su richiesta del senatore SANTINI (*PdL*), il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) fornisce taluni chiarimenti in ordine alla limitazione dell'incentivo ai soli veicoli con potenza non superiore del 50 per cento all'originale rottamato, contenuta nel decreto ministeriale del 26 marzo 2010, attuativo dell'articolo 4 del decreto-legge in titolo.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario, sottolineando in senso critico che il decreto-legge in esame presenta significative lacune relativamente ad aspetti e profili importanti, che avrebbero richiesto congrui interventi ed adeguate misure.

Per quel che concerne l'osservazione inerente alla esigenza di rimuovere qualsivoglia limitazione di potenza per la concessione dell'incentivo



– contenuta nella bozza di parere illustrata dal Presidente relatore – ritiene che la stessa sia condivisibile, atteso che la potenza di un veicolo non è di per sé un elemento qualificante della ecocompatibilità dello stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Pignedoli in merito alla potenza dei veicoli rottamati, sottolineando che tale limitazione è del tutto incongrua ed è ispirata da un'impostazione di tipo ambientalista, che non tiene conto delle esigenze del comparto agricolo.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla bozza di parere predisposta dal Presidente relatore.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla bozza di parere predisposta dal Presidente relatore, dichiarando di condividere l'osservazione relativa alla potenza dei veicoli contenuta in tale atto.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni, precedentemente illustrata.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2165**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

– all'articolo 4 comma 1 del decreto-legge in esame viene costituito un apposito Fondo, finanziato con i gettiti recuperati attraverso gli interventi fiscali previsti nel provvedimento in questione, finalizzato al sostegno della domanda in particolari settori, nell'ottica prospettica del perseguimento di obiettivi di efficienza energetica, di ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

– la definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, limitatamente al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

– il predetto decreto ministeriale attuativo, già adottato dal Ministero per lo sviluppo economico in data 26 marzo 2010 (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010), prevede all'articolo 1 comma 1 un limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi stabilendo altresì, al comma 2 del sopracitato articolo, che con ulteriori decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti, in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni;

– l'articolo 1 comma 1 del predetto Decreto ministeriale attuativo destina 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e di movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste nel successivo all'articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale stesso;

– all'articolo 5, comma 1 vengono configurati come attività edilizia libera, realizzabile quindi senza alcun titolo abilitativo, gli interventi finalizzati ai movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (lettera e), come pure gli interventi per la realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (lettera g);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in fase attuativa, occorre chiarire espressamente che la quota di risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge, destinata dal de-

creto ministeriale attuativo del 26 marzo 2010 a favore delle macchine di «movimento terra», va circoscritta ai soli macchinari utilizzati in ambito agricolo, con esclusione quindi dei macchinari per movimento terra utilizzati in altri settori, quali ad esempio quello delle infrastrutture stradali;

2) sempre in fase attuativa, occorre estendere gli incentivi previsti a favore delle macchine agricole e di movimento terra anche agli acquisti di macchinari con potenza pari o superiore a quella dell'originale rottamato, rimuovendo quindi la limitazione dell'incentivo stesso ai soli veicoli con potenza non superiore del 50 per cento a quelli rottamati, contenuta nel decreto ministeriale del 26 marzo 2010, attuativo dell'articolo 4 del decreto-legge in questione.

**144<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), in sostituzione del relatore Mazzaracchio, assente per concomitanti impegni istituzionali, riferisce alla Commissione sull'atto in titolo, trasmesso dalla Commissione europea ai fini dell'esame di sussidiarietà, evidenziando che lo stesso ha ad oggetto una serie di modifiche proposte al vigente regolamento (CE) n. 861/2006, con il quale è stata istituita un'azione finanziaria da parte della Comunità finalizzata all'attuazione della politica comune della pesca, tramite interventi in diversi settori, quali i rapporti internazionali, la «*governance*», la raccolta di dati e consulenza scientifica, il controllo e l'esecuzione della disciplina concernente la politica comune della pesca.

L'esigenza della revisione del citato regolamento si è posta non già in relazione alla necessità di modificare sotto l'aspetto sostanziale gli obiettivi, le misure, la struttura e la dotazione finanziaria in esso contenuti, che infatti restano inalterati, quanto piuttosto è dettata dalla successiva evoluzione dei diversi elementi di legislazione correlata al regolamento stesso.

Tale evoluzione – prosegue il Presidente relatore – ha posto pertanto la necessità sia di garantire l'unitarietà e la coerenza del quadro normativo, sia di un leggero ritocco di alcune disposizioni atto ad adeguare queste stesse alle attuali esigenze, sia infine di chiarire la portata delle misure finanziate, oltre che di migliorare la formulazione di alcuni articoli.

Le misure previste nella proposta in esame rispondono in modo diretto alle ora citate esigenze, che costituiscono altresì criterio di distinzione tra le disposizioni dell'atto.

Le modifiche derivanti dall'evoluzione del quadro normativo rappresentano la parte più cospicua di tali disposizioni. In particolare, le novelle

riferite agli articoli 2, lettera b), 3, lettera b), 5, 9 10, 16, 17 e 22 del vigente regolamento sono previste in relazione al nuovo quadro per la raccolta dei dati, il quale risulta più ampio del precedente, in quanto comprende anche l'uso e la gestione dei dati stessi.

Anche la modifica proposta all'articolo 5 è riferita alla raccolta dei dati, al fine di includere nel suo contesto anche una serie di rilevanti variabili di carattere biologico, tecnico ed economico.

Le modifiche proposte agli articoli 16 e 24 – prosegue il Presidente relatore – anch'esse nell'ambito della raccolta dei dati, sono finalizzate a tenere conto del nuovo quadro in materia, che definisce in modo puntuale le procedure di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 199/2008. In questo senso, è stata altresì prevista la soppressione dell'articolo 23, ormai superato.

La riformulazione proposta dell'articolo 9 è volta a semplificare e classificare le spese, inerenti la raccolta dei dati, ammesse al sostegno finanziario della Comunità, conformandola agli altri settori di spesa previsti dal regolamento in oggetto.

Le modifiche del secondo tipo prima descritto, ovvero quelle volte a un semplice adeguamento alle attuali esigenze, hanno ad oggetto gli articoli 11, 12, 18 paragrafo 2, e 20 del regolamento vigente.

Con la modifica all'articolo 11 – prosegue il Presidente relatore – si intende consentire alla Commissione la stipula di contratti di appalto con organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli *stock*.

Le modifiche agli articoli 12 e 18, paragrafo 2, rispondono all'esigenza di estendere il finanziamento di spese inerenti le riunioni del CCPA (Comitato consultivo per la pesca e acquacoltura) ad altre organizzazioni rappresentative in seno allo stesso.

L'articolo 20 è fatto oggetto di diverse proposte di modifica, tra cui l'anticipazione del termine per presentare domande di finanziamento comunitario, e una più precisa e dettagliata descrizione degli elementi relativi ai progetti ai fini di una migliore gestione finanziaria.

Quanto al terzo tipo di modifiche proposte – prosegue il Presidente relatore – quelle volte a chiarire la portata di alcune misure finanziate e migliorare la formulazione di alcune norme, esse investono gli articoli 7, 8, 13 del vigente regolamento, introducendo altresì un nuovo articolo 32-*bis*.

Con la novella dell'articolo 7 si intende specificare che i partenariati internazionali possono essere realizzati a livello bilaterale, regionale o multilaterale.

Le modifiche proposte all'articolo 8 sono in massima parte finalizzate a fornire chiarezza in relazione alle spese ammissibili, mediante l'esplicitazione di alcune azioni atte a garantire il rispetto della politica comune della pesca, tra cui sistemi di rilevamento delle navi, sistemi elettronici di comunicazione e registrazione, creazione di siti *web* dedicati al controllo.

Il nuovo articolo 32-*bis* – prosegue il Presidente relatore – è volto a chiarire e giustificare, per gli anni 2007 e 2008, gli effetti prodottisi a causa di una norma del regolamento n. 861/2006, che abrogava la decisione 2000/439/CE senza peraltro trattare determinati aspetti presenti nella stessa, in ordine ai quali la Commissione e gli Stati membri hanno continuato a operare seguendo gli schemi della decisione abrogata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 maggio 2010

**168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(863) GASPARRI ed altri.** – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

**(1377) RIZZI ed altri.** – *Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

**(1417) CASTRO ed altri.** – *Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

**(1465) PORETTI.** – *Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

**(1627) ASTORE ed altri.** – *Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

**(1814) PERDUCA e PORETTI.** – *Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

**(2030) GHEDINI ed altri.** – *Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*

**(2079) FLERES.** – *Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie*

– e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), dopo aver sommariamente richiamato le risultanze di due distinti studi condotti, rispettivamente, dal CENSIS e dalla SDA-Bocconi, che hanno evidenziato, nella percezione della collettività, l'importanza della farmacia quale sede di tutela del cittadino utente nell'ambito del sistema sanitario, rileva come appaia non ulteriormente procrastinabile l'elaborazione di una normativa di riforma: si tratta infatti di un settore che, pur essendo in grado di rispondere ai bisogni della cittadinanza, necessita tuttavia di alcuni interventi di miglioramento,

soprattutto per quel che riguarda la semplificazione e la riduzione dei tempi per l'espletamento delle procedure concorsuali e di assegnazione delle sedi farmaceutiche. Già nel corso del dibattito sui disegni di legge in titolo è emersa, in modo condiviso, la necessità di una legge quadro nazionale che si ponga l'obiettivo di potenziare il servizio farmaceutico a vantaggio degli utenti, e non nell'ottica di privilegiare la categoria professionale dei farmacisti. In questo quadro, la normativa che si propone è volta soprattutto ad evitare situazioni di pronunciata competitività commerciale, la quale può avere effetti distorsivi sugli aspetti professionali e sulla corretta distribuzione dei farmaci sul territorio, spesso a discapito della popolazione anziana e rurale.

Dopo aver richiamato alcuni recenti episodi di trasferimento di sedi farmaceutiche fuori dai piccoli centri storici che hanno finito per penalizzare la collettività, osserva come occorra un'attenta riflessione sulle procedure di assegnazione delle sedi, con particolare riferimento alla valutazione delle distanze e al rapporto con il bacino di utenza; auspica al riguardo lo svolgimento rapido delle relative procedure concorsuali, nell'ottica di rispondere in modo compiuto alle esigenze sanitarie del territorio.

Nel sottolineare l'importanza di stabilire la tipologia di farmaci vendibili nelle parafarmacie e presso i *corner* dei supermercati, sempre nell'interesse del cittadino, esprime l'auspicio che il riordino del servizio farmaceutico avvenga quanto prima anche alla luce del nuovo ruolo che le farmacie dovranno assumere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare integrata, ai servizi a supporto delle attività del medico di medicina generale.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nel sottolineare l'importanza del tema oggetto delle proposte legislative in titolo, esprime apprezzamento per l'opera di sintesi che il relatore sta svolgendo al fine di ricercare una soluzione normativa che sia volta ad una piena razionalizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci sul territorio, nella prospettiva di valorizzare il ruolo delle sedi farmaceutiche e delle parafarmacie, senza tuttavia dare la percezione di voler salvaguardare gli interessi particolari delle categorie professionali coinvolte e delle case farmaceutiche. In questa nuova ottica, la farmacia diventa il punto in cui può svolgersi una efficiente offerta di servizi sanitari al cittadino, con particolare riferimento alla possibilità di poter prenotare visite ed esami specialistici presso strutture private o convenzionate nonché altre attività a supporto del medico di medicina generale.

Osserva come appaia prioritario offrire adeguate risposte alle esigenze della collettività ponendo una particolare attenzione ai criteri che presidono all'assegnazione delle sedi farmaceutiche, con riferimento soprattutto ai bacini di utenza e al computo delle distanze. In tale prospettiva occorre operare una distinzione di funzioni tra l'attività svolta dalla farmacia rispetto a quella della parafarmacia, non già nella prospettiva di penalizzare o al contrario favorire l'una o l'altra categoria professionale, quanto nell'ottica di offrire una concreta risposta ai bisogni primari del



cittadino utente. Quanto al profilo commerciale, aspetto in sè comunque rilevante, ancorchè non preminente nell'ambito della normativa in esame, occorre porre la massima attenzione soprattutto alla quantità e alla qualità dei servizi offerti sul territorio, con particolare riferimento ai servizi in favore dei piccoli centri. Conclude, augurandosi che, alla luce del proficuo dibattito che si sta svolgendo in Commissione, l'iter legislativo possa procedere con la massima speditezza.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*), nell'evidenziare come la normativa in corso di definizione che si vada arricchendo con il contributo e gli spunti di riflessione offerti con impegno e professionalità da tutti i commissari, coglie l'occasione per rilevare come la farmacia costituisca un presidio socio-sanitario di estrema rilevanza soprattutto nelle zone rurali e di montagna. Esprime pertanto l'auspicio che l'esame proceda nel solco di tale impostazione, nella prospettiva di offrire un servizio quanto più rispondente agli interessi del cittadino.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, rinvia il seguito della discussione generale congiunta ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 13 maggio 2010

**177<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)**

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Poiché non vi sono altri interventi il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), in sede di replica, ritiene si possano formulare osservazioni favorevoli rilevando che all'articolo 1, comma 1, al fine di garantire ai cittadini, in ordine ai beni trasferiti, la tutela ambientale sancita dagli articoli 9 e 117 della Costituzione, andrebbero previste forme di esercizio della funzione di controllo statale sul rispetto dei relativi obblighi da parte della nuova proprietà demaniale. Sarebbe opportuno inoltre che, a seguito della richiesta degli enti locali, il trasferimento avvenga in modo automatico sulla base degli elenchi predisposti dallo Stato e in modo da evitare un trasferimento non omogeneo dei cespiti. Con riferimento all'articolo 4, comma 1, andrebbe consentita, laddove sussistano i presupposti, l'attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, includendo peraltro, previa specifica motivazione, beni del demanio o del patrimonio disponibile. All'articolo 5, comma 2, andrebbero inseriti, tra i beni da escludere dal trasferimento, i beni demaniali funzionali all'esercizio di attività di produzione di energia elettrica e le opere ad esse connesse ed ausiliarie

che siano oggetto di autorizzazione nazionale. Sempre all'articolo 5, comma 2, dovrebbero essere indicati in modo chiaro i criteri che verranno utilizzati per definire i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), dovrebbero essere modificate le disposizioni relative all'eventuale apporto di sottoscrittori privati nei fondi immobiliari costituiti con gli immobili ricevuti dallo Stato al fine di garantire che esso avvenga in rapporto al valore ottenuto a seguito della valorizzazione urbanistica effettuata dall'ente locale proprietario.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che l'esclusione di alcuni beni demaniali dall'elenco dei beni trasferibili non possa essere il frutto di una valutazione discrezionale dello Stato, ma debba risultare dall'applicazione di una procedura trasparente ai fini di una virtuosa applicazione dei principi del federalismo demaniale.

Il senatore ORSI (*PdL*) fa presente che la gestione del demanio marittimo da parte degli enti territoriali costieri rappresenta un punto qualificante del federalismo demaniale perché permette agli enti locali di valorizzare opportunamente i tratti di costa ad essi assegnati. Andrebbe poi approfondita la questione relativa all'attribuzione dei beni demaniali funzionali agli impianti di produzione di energia, tenendo presente che non è possibile attribuire interamente allo Stato la competenza dell'intero corso di un fiume, dalle falde alla foce, laddove la rilevanza nazionale ai fini energetici sia limitata ad un solo tratto, seppure esteso, del fiume stesso. Sottolinea infine la necessità di prevedere che il complesso dei beni sia trasferito su richiesta degli enti territoriali evitando però la circostanza per cui tali enti possano scegliere solo i beni suscettibili di valorizzazione. Infine, andrebbe considerata l'opportunità di inserire, tra i beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, oltre ai beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, anche quelli del demanio ricompresi nel perimetro di aree protette nazionali.

Il presidente D'ALÌ fa presente che l'articolo 3 dello schema in esame prevede che i beni da trasferire siano inseriti in appositi elenchi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i beni del demanio idrico e quelli del demanio marittimo possano essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli enti territoriali intenzionati ad acquisire i beni del demanio idrico e marittimo dovrebbero inoltrare una richiesta di attribuzione riferita a tutti i beni compresi in ciascun gruppo.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di condividere l'osservazione del senatore Orsi relativa alla difficoltà di distinguere tra patrimonio culturale ed ambientale di interesse nazionale, ritenendo più opportuno il riferimento al patrimonio paesaggistico.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) sottolinea la necessità di approfondire il tema delle attribuzioni dei beni del demanio connessi alle attività di produzione di energia operando una differenziazione in base alle dimensioni degli impianti di produzione di energia. Peraltro, al fine di garantire omogeneità di rapporto amministrativo con riferimento alle attività degli impianti di produzione elettrica, si potrebbe precisare, al comma 2, che tra i beni da escludere dal trasferimento figurano i beni demaniali funzionali all'esercizio di attività di produzione di energia elettrica, con le opere ad esse connesse ed ausiliarie, che siano oggetto di autorizzazione nazionale.

Il presidente D'ALÌ avverte che si passerà alla votazione del mandato al Relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MONTI (*LNP*) dichiara la propria astensione sottolineando l'assoluta necessità che, conformemente ai principi del federalismo, il trasferimento dei beni avvenga in maniera automatica e non su richiesta delle autonomie territoriali interessate.

Previa verifica del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti il mandato al Relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

All'esito del voto il mandato al Relatore risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 13 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Maurizio LEO

*indi del Vice Presidente*  
Lucio D'UBALDO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**

**Audizione del Gen. D. Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto – Operazioni del  
Corpo della Guardia di finanza**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ricorda che l'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale e fa seguito a quella del Comandante generale del Corpo, svoltasi lo scorso 28 aprile. Cede la parola al generale Vicanolo, con la riserva di rivolgergli, al termine del suo intervento, alcune ulteriori domande e di formulare talune osservazioni.

Il generale VICANOLO, Capo del III Reparto – Operazioni, svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Rosario Giorgio COSTA (*PdL*) e Lucio D'UBALDO (*PD*), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (*PdL*).

Il generale VICANOLO, Capo del III Reparto – Operazioni, risponde alle ulteriori domande e osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il senatore Lucio D'UBALDO, *vicepresidente*, ringrazia il generale Vicanolo e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Giovedì 13 maggio 2010

**56<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Sottosegretario per le infrastrutture e per i trasporti, Giachino, accompagnato dalla dottoressa Suriano.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Sottosegretario per le infrastrutture e per i trasporti Giachino**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 28 aprile scorso.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AG 203) all'ordine del giorno della Commissione.

Informa la Commissione che il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Reina non può intervenire nella seduta per concomitanti impegni

istituzionali e ringrazia il sottosegretario al medesimo dicastero Giachino per la sua disponibilità, cedendogli la parola.

Il sottosegretario GIACHINO ricorda i recenti interventi che hanno riguardato l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la scelta di procedere al riordino degli enti vigilati dal Ministero in attuazione del procedimento «taglia enti» con un unico regolamento. Dopo aver richiamato i dubbi interpretativi concernenti l'articolo 26 del decreto legge n. 112, già adombrati dal sottosegretario Mantovani nell'audizione dello scorso 9 dicembre, osserva come l'intervenuta approvazione della norma di interpretazione autentica di quella disposizione – ad opera dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009 – abbia esplicitamente escluso che alle autorità portuali e agli enti di ricerca si applichi l'effetto soppressivo di cui al citato articolo 26, comma 1, secondo periodo. Conseguentemente il Governo, che ha nel frattempo avviato un'iniziativa legislativa in materia portuale nella quale sono presenti disposizioni concernenti le autorità portuali, provvederà a eliminare gli articoli 2 e 3 dello schema di regolamento attualmente all'esame della Commissione. Illustra quindi nel dettaglio le disposizioni concernenti l'Aero Club d'Italia, in merito al quale lo schema di DPR sarà integrato con la riduzione del numero di componenti del Consiglio federale nella misura di quattro membri come indicato dall'ente stesso, nonché quelle concernenti l'Enac, soffermandosi sulle motivazioni sottese a ciascuna norma e sui conseguenti risparmi di spesa.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore sull'atto del Governo n. 203, ringrazia il Sottosegretario e anticipa alcuni rilievi che potrebbero costituire il contenuto della proposta di parere che egli si accinge a formulare sul medesimo schema di regolamento, raccogliendo quanto emerso dal dibattito e dalle audizioni svolte. In particolare, per quanto riguarda l'Enac, un profilo concerne la possibilità di rinnovare senza limitazione gli incarichi apicali che, se può essere condivisa per il direttore generale, potrebbe essere riconsiderata per il presidente; è poi emersa l'esigenza di garantire all'Enac la possibilità di attuare interventi funzionali a garantire la sicurezza – come le assunzioni di ispettori di volo e la costruzione di nuovi aeromobili – nell'ambito delle risorse disponibili. Tra le ulteriori osservazioni segnala inoltre quella concernente la durata del divieto di assunzione di incarichi presso le imprese di settore al termine del mandato, considerata eccessiva.

Il presidente PASTORE, nel concordare con quanto segnalato dal senatore Casoli, ricorda che il Governo dovrà valutare la compatibilità degli interventi così prefigurati con i principi di delegificazione che regolano il procedimento «taglia-enti».

Il sottosegretario GIACHINO rammenta, in merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni da parte dell'Enac, i profili di carattere fi-



nanziario connessi, che coinvolgono le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; nel ritenere particolarmente significativa la precisazione che tale possibilità sia limitata alle risorse già disponibili, si riserva di svolgere una riflessione in merito. Concorda nel ritenere eccessiva la durata di quattro anni prevista dall'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n. 250 del 1997 e prende atto dell'orientamento favorevole a una rinnovabilità senza limitazioni dell'incarico di direttore generale dell'Enac.

Il PRESIDENTE osserva come limitare la possibilità di rinnovo nella carica di direttore generale dell'Enac rischi di disperdere professionalità preziose e che per il presidente di quell'ente si potrebbero mantenere limiti alla reiterabilità dell'incarico, attenuando però quelli vigenti.

Ringrazia quindi il sottosegretario Giachino e lo congeda dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 13 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto CALDEROLI.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita i relatori ad illustrare le risultanze del loro lavoro.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, comunica che, rispetto al testo del provvedimento, i relatori hanno manifestato al Governo una serie di osservazioni, sulle quali lo stesso si è dichiarato in gran parte d'accordo. Tralasciando le proposte di riformulazione meramente formali, espone alcune delle questioni emerse.

In particolare, come peraltro indicato nei rilievi deliberati nella seduta di ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera e da quella del Senato, sottolinea le problematiche connesse alla variazione di destinazione urbanistica relativamente ai procedimenti di alienazione dei beni trasferiti, nonché la necessità di espungere dal testo del decreto la disciplina dei fondi immobiliari di investimento, in quanto la normativa vigente appare compatibile con l'utilizzo di questi strumenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, potrebbe essere considerata l'ipotesi che tali enti utilizzino fondi immobiliari chiusi e che procedano alla vendita delle

quote solo quando è noto e certo il valore economico del bene a seguito dell'approvazione della variante urbanistica.

Con riferimento al demanio idrico e marittimo, se ne propone l'attribuzione diretta alle regioni. Pur trattandosi di una formulazione migliorativa rispetto al testo iniziale, segnala tuttavia su tale aspetto alcune personali perplessità.

In merito alle modalità di formazione degli elenchi di beni da trasferire, i relatori propongono che i beni non opzionati o non trasferiti, in applicazione del principio della sussidiarietà, siano ricompresi in un apposito elenco, gestito dall'Agenzia del demanio, vincolato per un periodo di 36 mesi. Segnala, tuttavia, che su questo punto non sembra esservi piena concordanza fra i due relatori.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, ritiene importante sottolineare che i contenuti della proposta di parere finora elaborati, mediante un lavoro istruttorio compiuto d'intesa tra i relatori ed il Governo, ha lo scopo di pervenire ad un testo che risolva positivamente le numerose questioni problematiche che, anche in ragione della complessità della materia, erano emerse sul testo iniziale.

Nel condividere quanto finora esposto dal collega Causi, aggiunge alcune ulteriori indicazioni circa gli aspetti che sono stati più attentamente approfonditi, a partire dalla questione del demanio marittimo e di quello idrico, per il quale, in particolare, si è prestata attenzione anche alle esigenze delle province. Per quanto concerne il trasferimento dei beni, la assegnabilità degli stessi anche per gruppi è stata confermata con alcune specificazioni, anche allo scopo di mantenere un interesse complessivo da parte degli enti destinatari per quei beni che isolatamente considerati potrebbero non venire richiesti.

Segnala inoltre la significatività delle proposte di modifica allo strumento della variante urbanistica, finalizzate a delineare una cornice complessiva entro cui si inserisce la richiesta di trasferimento: tale aspetto viene rafforzato dall'aver ampliato i contenuti della relazione con cui gli enti interessati devono accompagnare la richiesta di attribuzione. Sempre alla medesima finalità di una migliore gestione del territorio, si prevede che possa procedersi in ambito provinciale a reciproche consultazioni tra enti territoriali ed amministrazioni statali interessate alle procedure di trasferimento.

È importante inoltre, anche al fine di far chiarezza su un aspetto su cui si registra una forte attenzione, rilevare che è stato previsto espressamente che i beni demaniali trasferiti possono essere eventualmente sdemanializzati solo ad opera dello Stato. Per quanto concerne la questione dei beni esclusi dal trasferimento si è ritenuto opportuno precisare che il relativo elenco contenga anche l'indicazione delle motivazioni che giustificano l'esclusione.

Si è inoltre previsto che le aree portuali non più funzionali alle relative attività possano essere oggetto di trasferimento. Nel ribadire l'importanza, già segnalata dall'altro relatore, delle modifiche proposte alla norma

sui fondi immobiliari sottolinea l'utilità di prevedere che il trasferimento non possa avvenire non in un'unica soluzione bensì mediante più fasi, che possono succedersi ad intervalli di tempo biennali.

Per quanto concerne infine gli aspetti finanziari, è stata posta la dovuta attenzione sia alla necessità di tutelare le esigenze connesse al servizio del debito, prevedendo che quota delle risorse nette derivante dalle alienazioni sia destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, sia alle esigenze finanziarie degli enti, con riguardo alle quali si prevede l'esclusione dal patto di stabilità delle spese di gestione che gravano sui beni trasferiti.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, confermando il giudizio positivo sul lavoro svolto unitamente all'onorevole Corsaro, aggiunge ulteriori spunti di riflessione personali. In particolare, propone di assumere il parere della VI Commissione della Camera in merito alla necessità di un coordinamento fra la norma proposta e gli articoli 822-831 del codice civile in materia di demanio pubblico. Ravvisa, inoltre, la necessità di dare indirizzi al Governo per emanare al più presto una legislazione quadro in materia di canoni, in particolare nel settore del demanio marittimo. Ritiene, peraltro, necessario chiarire i criteri in base ai quali possano realizzarsi i presupposti per un procedimento di sdemanializzazione dei beni trasferiti e del loro passaggio al patrimonio indisponibile.

Con riferimento all'individuazione dei beni da trasferire, rileva l'opportunità di riconsiderare l'esclusione, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto, dei beni oggetto di accordi o di intese con gli enti territoriali in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in funzione del grado di avanzamento dei relativi procedimenti. Andrebbero, pertanto, assoggettati alla procedura prevista dal decreto in esame quegli accordi e intese che non sono ancora arrivati all'approvazione di atti amministrativi cogenti. Andrebbero parimenti assoggettati alla procedura prevista dal decreto in esame gli immobili della Difesa che alla data di entrata in vigore del decreto non siano ancora stati inseriti in procedimenti di valorizzazione ai sensi di precedenti normative. Tali beni potrebbero essere destinati alla riduzione del debito pubblico.

In relazione ai beni culturali, ritiene necessario dare un impulso all'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ad esempio attraverso la previsione che gli accordi di valorizzazione sottoscritti a livello locale dalle competenti soprintendenze, i quali contemplino l'impegno di risorse a carico di soggetti pubblici e privati, diventino comunque attivabili dopo novanta giorni dalla loro firma, anche in assenza di parere da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Infine, chiede al Governo una valutazione dei costi storici a carico dello Stato per la gestione e manutenzione dei beni che saranno trasferiti, riconoscendo agli enti beneficiari del trasferimento patrimoniale tale costo storico, e conseguentemente nettizzando dal costo medesimo la riduzione delle risorse finanziarie nei confronti dell'ente.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), ribadendo gli apprezzamenti già espressi per il lavoro svolto dai due relatori, rileva la presenza di alcune questioni da approfondire, come già segnalato dall'onorevole Causi. La soluzione di tali questioni potrà essere utile per una più efficiente gestione del patrimonio dello Stato, tenuto presente che in esso sono ravvisabili numerose criticità, quali ad esempio la differenza tra l'ammontare dei fitti attivi e passivi.

Il primo aspetto riguarda il nodo del demanio militare non più utilizzato a scopi di difesa, che dovrebbe essere destinato all'abbattimento del debito pubblico. La seconda questione concerne il trasferimento agli enti territoriali del patrimonio culturale non di interesse nazionale, che dovrebbe avvenire direttamente attraverso i sovrintendenti regionali. In terzo luogo, ricorda la problematica relativa ai cosiddetti oneri occulti inerenti ai costi di gestione dei beni statali, i quali dovranno essere presi in considerazione nel momento in cui si trasferiscono i beni agli enti territoriali. Da ultimo, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, ritiene che i proventi delle alienazioni siano destinati alla riduzione del debito pubblico, in coerenza con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2006.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno che la Commissione chieda il ricorso alla proroga di venti giorni prevista dalla legge 42.

Il senatore Paolo Franco (*LNP*), ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione e dai relatori sia sufficientemente completo, in quanto è frutto anche delle numerose indicazioni emerse nel corso delle audizioni e potrà essere suscettibile di ulteriori miglioramenti a seguito degli interventi che verranno effettuati dagli altri componenti della Commissione. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il termine previsto per l'espressione del parere possa essere rispettato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi, alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,10.

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto CALDEROLI, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto BOSSI e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo BRANCHER.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), nel ringraziare i relatori e il Ministro Calderoli per l'attività svolta, rilevando positivamente l'attenzione che il Ministro pone nei confronti del ruolo del Parlamento, osserva che il testo presentato dal Governo sembra risentire di una stesura troppo rapida. Il Governo, presumibilmente, non avendo analizzato a sufficienza i reali contenuti del patrimonio e del demanio dello Stato, riteneva che questi costituissero un argomento facilmente disciplinabile, che potesse consentire il primo adempimento previsto dalla legge n. 42, il cui primo provvedimento di attuazione deve essere emanato entro il termine di 12 mesi. Ricorda che l'articolo 19 della legge n. 42 – nel quale non sono presenti le parole valorizzazione e alienazione – non ha avviato un procedimento di dismissione del patrimonio pubblico, bensì ha inteso trasferire parte del demanio e del patrimonio agli enti territoriali in ragione del trasferimento di funzioni già disposto dal Titolo V della Costituzione.

Chiede al Governo chiarimenti in merito ai compiti e alle funzioni attualmente svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto, alla luce del previsto trasferimento del demanio marittimo alle regioni. Per quanto riguarda le coste – con l'esclusione delle spiagge – ricorda che esse devono essere intese come confini dello Stato, e pertanto devono restare di competenza statale. Analogamente i parchi e le riserve naturali di interesse nazionale attengono ad interessi di tutela in capo allo Stato, che devono rimanere tali. Sottolinea come lo schema di decreto non ricomprenda invece alcuni beni le cui funzioni andrebbero trasferite ed assegnate ad un unico

ente, come nel caso delle scuole e dell'edilizia scolastica, che dovrebbero essere assegnate alle province.

Ricordando come nel corso delle audizioni si sia molto discusso circa il rapporto tra patrimonio e debito, ritiene che in caso di alienazione occorra un collegamento alla riduzione del debito. Le procedure di alienazione hanno peraltro effetto in termini di perequazione: la vendita di un bene riguarda l'intera collettività. Come evidenziato nella documentazione consegnata dall'Agenzia del demanio, gran parte del patrimonio statale è allocato al Centro-Nord. Poiché non si tratta di un trasferimento di funzioni, l'alienazione di un bene, precedentemente appartenuto all'intera collettività nazionale, finisce con il produrre benefici al territorio ove il bene si trova, in contrasto con quanto dispone l'articolo 119 della Costituzione in termini di perequazione.

Analoghi problemi sono ravvisabili in tema di concessioni idroelettriche, in quanto si generano casi di differenziazione impropria, nonché relativamente ai beni del demanio portuale, in quanto le aree portuali dismesse andranno a beneficio dell'autorità portuale e non dell'ente locale.

Evidenzia poi alcuni aspetti critici circa i parametri per l'attribuzione del patrimonio, in particolare quelli relativi alla capacità finanziaria. Ricorda che solo cinque regioni risultano in avanzo di bilancio, mentre i comuni sono in pareggio, ma risultano indebitati.

Sottolinea come il decreto rechi una sommaria disciplina del trasferimento delle funzioni, mentre vengono disciplinate la dismissione e l'alienazione dei beni. Tuttavia l'obiettivo della valorizzazione dei beni viene limitato dall'esclusione dei beni del demanio militare, cioè degli unici beni interessanti ai fini della valorizzazione delle aree urbane. Al riguardo segnala che non risulta chiara quale sia la disciplina vigente sul punto, a causa dello stratificarsi di disposizioni.

Evidenzia da ultimo le problematiche connesse alla disposizione in base alla quale ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. Si tratta di una semplificazione che rischia di vanificare le procedure previste. Esprime, pertanto, ampie riserve sul provvedimento.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*), nell'associarsi ai ringraziamenti già espressi ai due relatori, ed al Governo per la collaborazione, ritiene tuttavia di dover segnalare ulteriori spunti di riflessione.

In primo luogo, condivide l'inserimento nel testo del decreto della previsione che una quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni trasferiti sia destinata alla riduzione del debito pubblico, sottolineando come tale vincolo risulti in linea con gli orientamenti emersi negli ultimi giorni in sede europea. A tale proposito, ricordando il fallimento di precedenti dismissioni del patrimonio pubblico, evidenzia l'importanza di inserire criteri più precisi e stringenti al fine di responsabilizzare gli enti coinvolti nei procedimenti di alienazione.

Con riferimento alla ripartizione dei beni sulla base del criterio della territorialità, rammenta, come emerso nel corso delle audizioni, la forte variabilità nella distribuzione territoriale del patrimonio potenzialmente trasferibile, che per circa il 50 per cento è concentrato in sole tre regioni, in contrasto con il principio della perequazione alla base della legge n. 42.

Poca chiarezza permane, inoltre, in ordine alla questione degli affitti passivi a carico dello Stato, che ammontano a circa 700 milioni di euro annui, a fronte di proventi da patrimonio di gran lunga inferiori. Andrebbero, quindi, acquisite maggiori informazioni sulla dislocazione di tali immobili e sull'utilizzo che ne viene fatto, al fine di individuare soluzioni più efficienti.

Sulla questione del demanio, rileva che non è mai stata eseguita una precisa analisi morfologica del territorio, necessario presupposto per l'emanazione di una normativa di riordino dei bacini idrici. Ritiene, pertanto, necessaria l'esclusione dei bacini idrici dai beni trasferibili, anche considerato che con il provvedimento in esame non si può surrettiziamente introdurre una riforma organica della materia.

Alcune precisazioni andrebbero fornite in ordine al rischio di incremento della spesa connesso alla duplicazione dei costi di gestione, a seguito del trasferimento dei beni agli enti territoriali. Auspica, a tale proposito, un intervento del Governo in ordine alla riduzione delle risorse umane in dotazione alla Agenzia del demanio, in vista della diminuita attività di gestione del patrimonio, e il trasferimento delle stesse agli enti destinatari dei beni.

Suggerisce poi di escludere dal novero dei beni potenzialmente trasferibili i parchi nazionali, e, quanto al demanio forestale, ritiene utile una specifica trattativa tra Stato ed enti territoriali.

Precisa, concusivamente, che il dibattito svolto dalla Commissione in questi giorni è finalizzato ad una migliore valorizzazione del territorio e non alla «svendita del patrimonio dello Stato», come diversamente riportato da parte della stampa.

Il deputato Francesco Boccia (*PD*) rammenta che il proprio gruppo, pur muovendo da posizioni diverse da quelle della maggioranza, ha poi condiviso la riforma operata con la legge n. 42 del 2009, sulla base di un lavoro che ha consentito di trovare significativi punti di intesa, ad esempio sul tema della perequazione «verticale». Riterrebbe opportuno replicare questo processo anche sullo schema di decreto all'esame, sul quale a suo vedere i due relatori hanno finora operato positivamente: ritiene tuttavia che la compressione dei tempi decisa dall'Ufficio di Presidenza possa nuocere a questa procedura, sussistendo ancora numerosi punti da chiarire.

Da un lato infatti esistono questioni su cui entrambi i relatori nutrono ancora perplessità, in ordine, ad esempio, all'attuazione della valorizzazione funzionale, alla carenza di indirizzi certi sulla destinazione dei proventi derivanti dalle dismissioni nonché, da ultimo, sulla disciplina relativa alle concessioni idroelettriche. La tempistica prefigurata non consente



possibili soluzioni a tali problemi. D'altro lato però, e più ancora, esistono problemi ancora aperti, su cui vanno ancora perfezionate decisioni comuni: sul trasferimento del demanio marittimo, che sembra richiedere un previo riordino del relativo regime giuridico, anche in tema di canoni concessori; sul passaggio a patrimonio disponibile dei beni della Difesa non più necessari alla sicurezza nazionale, che andrebbe realizzato in tempi brevi; infine, sulla esatta individuazione della spesa storica dei costi di gestione dei beni che verranno trasferiti. Tali problemi appaiono ancora più complessi ove si tenga presente, come emerso nel corso delle audizioni, la carenza di dati che siano condivisi e confrontabili. Tra l'altro, evidenzia come la autonomia tributaria degli enti territoriali, dopo essere cresciuta in anni non recenti, nel corso della legislatura risulta essere diminuita. Anche alla luce di tale aspetto ritiene necessario procedere con attenzione ed usando tutto il tempo disponibile al fine di pervenire ad una stesura del provvedimento che consenta una prima risposta alle questioni sopra dette.

Il ministro Roberto CALDEROLI rammenta che la lamentata ristrettezza dei tempi deriva anche dalla precisa scelta operata in sede parlamentare nel corso dell'esame della legge n. 42 del 2009, il cui termine di delega, inizialmente prevista in 36 mesi, è stato ridotto a 24. E' consapevole dell'esistenza di molte delle questioni problematiche emerse nel corso dell'attuale dibattito, ma ritiene importante fare osservare che con questo provvedimento si sta attuando una fotografia del Paese finora mai tentata, e, ritiene, ciò costituisce già un primo effetto positivo dello schema di decreto. Poiché, inoltre, con esso si sta cercando di rendere più efficiente la spesa delle pubbliche amministrazioni, conferma la opportunità di procedere quanto prima possibile a rendere il parere, al fine di realizzare in tempi brevi i contenuti della delega. Precisa infine che, in ordine a eventuali ulteriori proposte di modifica che verranno avanzate nel prosieguo dell'esame, le stesse verranno attentamente considerate da parte del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che sulla base del programma dei lavori deliberato nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, l'espressione del parere sullo schema di decreto è stato previsto nella giornata di mercoledì, derivandone la necessità di avvalersi della proroga dei termini per l'espressione del parere prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009. Pertanto chiede alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel precisare che, è stata già depositata la proposta di parere da parte dei relatori. Alla fine della proposta stessa sono inoltre riportate proposte di ulteriori condizioni formulate dal relatore Causi (*vedi allegato*).

Il termine per la presentazione di ulteriori proposte è stato stabilito alle ore 20 di lunedì 17 maggio. Rammenta poi che, nella stessa giornata di lunedì, nonché in quelle di martedì e mercoledì, si proseguirà nell'esame del provvedimento ed alla votazione del parere.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio  
(Atto n. 196)**

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;

premesso che:

sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n.42 e che, conseguentemente, è stata trasmessa alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata conclusa entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

lo schema di decreto è stato sottoposto, su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo, allegato alla predetta relazione, che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI;

considerato che:

l'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli Enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione;

il trasferimento di beni statali agli enti territoriali, prefigurato dallo schema di decreto, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione delineato dalla legge n.42, i cui criteri direttivi dovranno tutti trovare una compiuta e coerente declinazione nei successivi decreti delegati, al fine di preservare il complesso equilibrio politico, raggiunto in sede di esame parlamentare della legge delega, tra i canoni dell'autonomia e della responsabilità degli

enti territoriali ed i principi di solidarietà sociale e coesione nazionale sottesi al nostro ordinamento costituzionale; la realizzazione del federalismo fiscale potrà in tal senso configurarsi come un nuova e più avanzata modalità di governo di un sistema istituzionale policentrico e multilivello, volta a consentire una attuazione più efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, migliorando quantità, qualità, economicità ed uniformità sul territorio nazionale del livello dei servizi pubblici offerti a cittadini ed imprese;

in tale quadro, il federalismo patrimoniale, lungi dall'essere inteso come uno strumento volto al soddisfacimento di egoismi territoriali ovvero a depauperare il patrimonio statale, vuole rappresentare un nuovo e più moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un'opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito; esso costituisce inoltre un'occasione per riqualificare beni demaniali che scontano oggi, sovente, una divaricazione tra il soggetto proprietario, l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il livello territoriale sul quale gli stessi beni insistono, che ne rende complessa e farragিনosa la effettiva valorizzazione nell'interesse della collettività;

constatato che:

negli ultimi anni il Legislatore è più volte intervenuto in materia di ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con un approccio in larga parte rinvenibile nell'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; a tal fine, con la legge finanziaria per il 2010 si è da ultimo provveduto, tra l'altro, a riunificare in capo all'Agenzia del Demanio ulteriori compiti di gestione degli immobili, configurando un meccanismo finalizzato all'ottimizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni – sia a titolo di locazioni passive, sia a titolo di usi governativi –, alla razionalizzazione degli interventi manutentivi e al monitoraggio dei relativi oneri; è stata inoltre avviata una vasta opera di ricognizione del patrimonio pubblico, supportata anche attraverso l'introduzione di stringenti obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai portafogli immobiliari detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti territoriali, finalizzati, tra l'altro, alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;

sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959, di cui 9127 fabbricati e 9832 terreni, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni ammonta nel complesso a circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, di cui 20.135 fabbricati e 2.581 terreni, per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia

del demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16, 3 miliardi euro; le altre categorie di demanio non sono ad oggi oggetto di valutazione economica;

tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1, 04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi;

sulla base di tale consistenza patrimoniale e di quanto riportato dalla Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008; ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16, 2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali;

rilevato, in particolare, che:

nella prospettiva del migliore esercizio delle funzioni pubbliche articolate tra i diversi livelli di governo, lo schema di decreto legislativo in titolo rinviene correttamente nel principio della «*massima valorizzazione funzionale*» il criterio generale che presiede l'attribuzione di beni statali agli enti territoriali; tale criterio, enunciato all'articolo 1, comma 2 e richiamato nel successivo art. 2, comma 4 – che ne rafforza la valenza ponendo a carico degli enti il dovere assicurare forme di pubblicizzazione dei processi di valorizzazione intrapresi – non è peraltro inteso come un obbligo di utilizzare i beni trasferiti in via strumentale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti istituzionali propri dei diversi enti territoriali, posto che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), le Regioni e gli Enti locali possono anche autonomamente decidere di inserire i beni acquisiti in processi di alienazione e dismissione, secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ordine alle quali occorre peraltro tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto – legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia «governo del territorio» lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

seppur ribadito in diverse parti del testo dello schema di decreto, il criterio della *valorizzazione funzionale* non assume un carattere peculiare rispetto alle altre opzioni di utilizzo dei beni trasferiti da parte degli enti, stante anche l'assenza della previsione di una motivazione delle richieste di assegnazione dei beni da parte degli enti territoriali;

al fine di soddisfare il criterio della capacità finanziaria, lo schema di decreto prevede che i beni possano essere attribuiti in via diretta a uno o più fondi immobiliari già costituiti o da costituire da parte di uno o più

enti territoriali, prevedendo altresì, all'articolo 6, un riordino della disciplina vigente di tali strumenti da effettuare con appositi regolamenti di delegificazione, ciò ancorché la legge di delega non rechi un esplicito criterio direttivo per l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;

lo schema di decreto non reca alcuna indicazione in ordine alla destinazione dei proventi di eventuali processi di alienazione dei beni immobili trasferiti – a differenza di quanto previsto per le dismissioni immobiliari dello Stato, per le quali vige un vincolo di destinazione dei relativi proventi a riduzione del debito pubblico – i quali potrebbero pertanto essere utilizzati per coprire disavanzi di bilancio ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come del resto previsto dal criterio di delega di cui di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) della legge n.42/09, che prevede l'introduzione, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema sanzionatorio che dispone il divieto dell'assunzione di personale e di iscrizione in bilancio di spese discrezionali sino all'assunzione da parte dell'ente di provvedimenti idonei a raggiungere gli obiettivi, fra i quali è specificamente annoverata anche l'alienazione di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente;

la possibile dismissione di beni immobili da parte degli enti meno virtuosi in termini di equilibri di bilancio al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni in caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, potrebbe determinare fenomeni di sperequazione tra gli enti che abbiano sul proprio territorio un diverso numero e valore di cespiti immobiliari trasferibili ai sensi dello schema di decreto, considerato anche che le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato suscettibili di trasferimento sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

la definizione di criteri e tempi per la riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali a seguito dell'attribuzione di beni statali è demandata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, ad un DPCM, senza tuttavia prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ciò nonostante la materia del coordinamento della finanza pubblica sia oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

considerato che, in relazione alla disciplina delle concessioni di derivazione idroelettrica, emerge la possibilità che vengano stabiliti dalle amministrazioni regionali canoni di concessione che potranno essere anche notevolmente diversificati da regione a regione e che questa possibilità, già consentita nel vigente assetto costituzionale e ordinamentale (in particolare a seguito dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, potrebbe comportare conseguenze sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, posto che, in effetti, l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua incide sul confronto competitivo per le imprese, il quale si realizza, peraltro, non nell'ambito di singoli territori, ma

a livello nazionale, attraverso la Borsa elettrica; tenuto conto, inoltre, del fatto che un regime di costi eccessivamente differenziati tra Regioni rischia verisimilmente di determinare dei sovracosti che, sebbene originati in uno specifico territorio, si rifletterebbero su tutti i consumatori italiani, per via del vigente criterio del prezzo unico nazionale (PUN), criterio equitativo finalizzato proprio a spalmare sull'intera collettività gli eventuali maggiori costi dell'energia in alcune zone del paese, maggiori costi determinati da fattori strutturali;

sottolineata, pertanto, l'esigenza di:

definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte dei diversi livelli territoriali in relazione alle funzioni pubbliche primarie loro attribuite, disponendo a tal fine che gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere, in ambito provinciale, a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti;

procedere ad una attribuzione dei beni statali agli enti territoriali che tenga conto del riparto delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo e della disomogeneità della distribuzione dei beni statali sul territorio nazionale, prevedendo in particolare una equilibrata ripartizione dei beni demaniali tra le Regioni e le Province, anche con riferimento alla fruizione dei proventi dei canoni concessori concernenti, segnatamente, il demanio idrico;

coordinare la disciplina introdotta dallo schema di decreto con la normativa codicistica in materia di beni pubblici, specificando in particolare che resta riservato allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali;

delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dei beni suscettibili di essere trasferiti, rivisitando al contempo le procedure di individuazione, attribuzione e trasferimento dei beni delineate dallo schema di decreto, anche al fine di prevedere, a carico degli enti territoriali, specifici obblighi di motivazione delle domande attribuzione dei beni – alle quali dovrebbe essere allegata una declaratoria in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione dei beni – da rendere cogenti per gli enti territoriali attraverso l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo difforme dei beni, attivabili attraverso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;

riconoscere più estese forme di partecipazione a favore delle autonomie territoriali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle risorse ad essi da attivare a seguito del trasferimento dei beni;

prevedere una esplicita esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno degli oneri di gestione del bene trasferito per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato, disponendo altresì, al fine di evitare duplicazioni di spesa, le occorrenti variazioni di bi-

lancio per la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato interessati;

introdurre, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, stringenti vincoli in ordine alla destinazione dei proventi derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi dello schema di decreto legislativo, disponendo in particolare un vincolo prioritario non derogabile di destinazione della quota prevalente di tali proventi alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per l'eventuale parte restante, a spese di investimento, e della residua quota al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

evidenziata, infine, la necessità di fare della valorizzazione del patrimonio, a vantaggio delle comunità locali e di tutta la collettività nazionale, l'elemento cardine del processo di trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali, anche al fine di un più efficiente e razionale governo del territorio;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si espunga il riferimento alla richiesta dell'ente territoriale interessato ai fini dell'attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali, stante l'esigenza di consentire, limitatamente ad alcune tipologie di beni – e segnatamente dei beni del demanio marittimo ed idrico – una attribuzione *ope legis* dei beni medesimi;

b) con riferimento alla procedura di individuazione e attribuzione dei beni, si riformulino i commi 1 e 2 dell'articolo 2, al fine di chiarire che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si chiarisca la portata della previsione, specificando che lo Stato è tenuto comunque a procedere all'assegnazione del bene ad un diverso livello di governo;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, sia specificato, al primo periodo, che l'ente territoriale dispone del bene a «*seguito del trasferimento*» e non, come previsto nel testo, «*dell'attribuzione*» del medesimo;

e) con riferimento al medesimo comma 4 dell'articolo 2, si sostituisca il termine «*pubblicazione*» con quello di «*divulgazione*»; al secondo periodo si estenda inoltre la facoltà di indire forme di consultazione popo-



lare ad ogni ente territoriale impegnato nella valorizzazione funzionale dei beni, non limitandola, come previsto dal testo, solo ai comuni;

*f)* con riferimento alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 2, in luogo al generico riferimento alla «tipologia dei beni trasferiti» si faccia riferimento alla «tipologia del singolo bene o del gruppo di beni» quale criterio cui ricorrere, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, ai fini dell'attribuzione dei beni ad un livello di governo diverso da quello comunale;

*g)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni sia trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale; in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera ed al fine di salvaguardare le prerogative in tale ambito riconosciute alle regioni, si specifichi altresì che sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali con le modalità ivi stabilite;

*h)* con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, si espunga il secondo periodo laddove si prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali;

*i)* si riformolino le procedure di attribuzione e trasferimento dei beni di cui all'articolo 3, al fine di prevedere, mediante l'inserimento nel testo dell'articolo di uno o più commi, che ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico, ad eccezione dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che assieme alle miniere ubicate su terraferma debbono essere trasferiti alle Province; si disponga, inoltre, che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, sia destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo

di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province;

*l)* con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si riformuli la disposizione specificando che – salvo quanto indicato nella condizione di cui alla lettera i) del presente parere – i beni sono individuati ai fini della loro attribuzione ad uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto;

*m)* sia soppresso il riferimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 – che senza stabilire un termine temporale prevede l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

*n)* alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sia specificato che i beni da attribuire agli enti territoriali possono essere individuati singolarmente o per gruppi;

*o)* con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione; si sostituisca, inoltre, la locuzione «producono effetti» con la seguente: «acquisitano efficacia»;

*p)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si riformuli il primo periodo al fine di prevedere che le Regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni contenuti negli elenchi sono chiamati a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del Demanio, alla quale deve essere allegata una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che specifichi finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità, nonché la destinazione del bene medesimo; per i beni che nei citati elenchi sono individuati in gruppi, si preveda, inoltre, che la domanda di attribuzione debba riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e che la citata relazione indichi le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione; conseguentemente, si inserisca nel testo un apposito comma volto a prevedere un meccanismo sanzionatorio in base al quale qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella suddetta relazione il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento del medesimo ad un apposito patrimonio vincolato;

r) al fine di determinare il regime applicabile ai beni suscettibili di essere trasferiti inseriti negli elenchi ma per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, si aggiunga alla fine dell'articolo 3, uno specifico comma il quale preveda che in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi con le medesime procedure di cui al comma 1, i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del Demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa; si disponga, inoltre, che decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si sia proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa, rientrano nella piena disponibilità dello Stato.

s) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, si estenda da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale è adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante l'attribuzione dei beni, prevedendo altresì che lo stesso sia adottato sentite le Regioni e gli enti locali interessati;

t) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, si integri la disposizione prevedendo che i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi «*salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile*»; al secondo periodo, si specifichi che ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, «*può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile*»; infine, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si aggiunga un periodo volto a specificare che «*per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 4, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile*»;

u) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si specifichi che assieme ai beni immobili statali indicati dall'articolo sono trasferiti anche «*i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio*»

v) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si espunga, alle lettere a), b), c), d) ed e), la parola «tutti»; alla lettera b) si espunga inoltre il riferimento ai beni del demanio idrico «di interesse regionale o provinciale», specificando che i beni trasferibili sono quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, «*ad esclusione dei beni di ambito sovra regionale*»;

z) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale, si integri la disposizione al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse «*locale*» appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze; si specifichi altresì che sono esclusi dal trasferimento gli aeroporti «*diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione*»;

aa) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, si sostituisca il riferimento, tra i beni trasferibili, alla categoria delle aree e dei fabbricati di proprietà dello Stato, con il richiamo alla categoria residuale degli «altri beni immobili dello Stato»;

bb) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si includano tra i beni in ogni caso esclusi dal trasferimento le reti stradali di interesse statale, specificando altresì i beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità;

cc) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni immobili per i quali si richiede l'esclusione, si integri la disposizione prevedendo che anche l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco dei beni di cui richiede l'esclusione;

dd) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si fissi in 45 giorni successivi al termine (di novanta giorni) entro il quale le amministrazioni trasmettono alla Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione, il termine entro il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento; si integri inoltre la disposizione stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio debba essere redatto previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni;

ee) con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si integri la disposizione stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata; si preveda, inoltre, che i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa debbano essere non solo individuati ma anche «attribuiti» con i citati DPCM; si specifichi, infine, che i beni in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, sono tra gli altri anche quelli non oggetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ff) dopo il comma 4 dell'articolo 5, si inserisca un comma volto a prevedere che «*nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono es-*

*sere trasferite al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale all'Agenzia del demanio».*

gg) ancora con riferimento all'articolo 5, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provveda, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

hh) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5, il quale esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, si integri la disposizione nel senso indicato nei rilievi resi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevedendo anche l'esclusione dei beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte Costituzionale, nonché di quelli in uso a qualsiasi titolo agli organi di rilevanza costituzionale.

ii) con riferimento all'articolo 6, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si espungano dal testo le disposizioni di cui al comma 1 che demandano ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994 – in considerazione del fatto che la legge di delega n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio direttivo in materia di riordino della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; conseguentemente si sostituiscano i restanti commi dell'articolo prevedendo che al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio della capacità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del testo dello schema, le Regioni e gli enti locali possano conferire i beni immobili loro attribuiti ai sensi del decreto ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, i cui regolamenti dei fondi prevedano che nella fase iniziale di costituzione e fino alla data di completa valorizzazione del patrimonio immobiliare del fondo, anche attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e comunque non prima che siano decorsi due anni dall'avvio dell'operatività dei fondi, la partecipazione sia riservata esclusivamente agli enti territoriali conferenti e che le quote assegnate a fronte degli apporti siano detenute dagli enti conferenti per un periodo di almeno due anni dalla data dell'apporto e, comunque, fino

alla data di completa valorizzazione del patrimonio immobiliare del fondo. Si preveda, inoltre, che agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del decreto si applichino, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

*ll)* si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di ulteriore attribuzione di beni a cadenza periodica, prevedendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo medesimo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Si disponga, inoltre, che gli enti territoriali interessati possano individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Demanio e che tali beni siano trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si preveda infine che a corredo di tali richieste sia allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale;

*mm)* si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte degli enti territoriali. In questa prospettiva, sia statuito che gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite ai diversi livelli territoriali e che a tal fine, nell'ambito di ciascuna Provincia, gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti; si preveda quindi che le risultanze di tali consultazioni siano trasmesse dai Presidenti delle Giunta regionali al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e che le stesse possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente;

*nn)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si riformuli la disposizione sostituendo il riferimento alla nozione di «criteri» per la riduzione delle risorse spettanti alle Regioni e agli enti locali, con quello di «modalità», ciò anche al fine di escludere che la riduzione delle risorse suscettibili di riduzione – che trovano talvolta fondamento in disposizioni di rango primario – sia rimessa ad ulteriori provvedimenti di rango secondario;

*oo)* con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si integri la disposizione in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera e nel senso indicato dalle autonomie locali,

stabilendo che i decreti del presidente del Consiglio indicati dalla norma debbono essere adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione in oggetto è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*pp)* sempre con riferimento all'articolo 7, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito; si precisi, inoltre, che tale importo dovrà essere determinato secondo criteri e con modalità da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Al fine di evitare possibili e indesiderabili duplicazioni di spesa sia infine specificato che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati

*qq)* ancora con riferimento all'articolo 7, si inserisca nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari all'ottantacinque per cento delle stesse; si preveda, inoltre, che dette risorse siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento e che la residua quota del quindici per cento sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, la definizione delle modalità applicative di tale disciplina. Al fine di ottimizzare i proventi derivanti da eventuali processi di dismissione, si preveda, infine, che ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta;

e le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni ef-

fettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene medesimo, valuti il Governo, in conformità con i rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta «Carta delle autonomie», attualmente all'esame della medesima Commissione affari costituzionali;

2) valuti il Governo le modalità più idonee affinché sia introdotta – nei limiti e nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione – una disciplina che, in vista del trasferimento del demanio idrico alle Regioni, preveda criteri uniformi per l'individuazione, da parte delle Regioni medesime, dei canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, nonché le opere connesse e ausiliari, determinando a tal fine valori minimi e massimi, modulabili a livello regionale. Tali criteri potrebbero essere definiti tramite apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere della Conferenza unificata;

3) valuti il Governo le modalità più idonee affinché siano accelerate le procedure per assicurare piena attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 concernente le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

\* \* \*

#### ***Ulteriori proposte di condizioni formulate esclusivamente dal relatore on. Causi***

I. il trasferimento del demanio marittimo ed idrico agli enti territoriali sia subordinato ad un previo riordino del regime giuridico del demanio pubblico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento della disciplina introdotta dallo schema di decreto con quella codicistica di cui agli articoli 822-831 del codice civile, ciò al fine di minimizzare possibili contenziosi in sede giurisdizionale che potrebbero insorgere in esito al trasferimento dei beni del demanio marittimo ed idrico; in tale prospettiva, si preveda l'istituzione, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 114, primo comma della Costituzione, di un «demanio della Repubblica», nell'ambito del quale far confluire i diversi beni demaniali in proprietà condivisa fra Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il cui regime giuridico di salvaguardia preveda meccanismi di gestione e amministrazione comune dei diritti domenicali, anche attraverso l'istituzione di un apposito organo di gestione presso l'Agenzia del Demanio;



II. si definisca quanto prima una legislazione quadro in materia di canoni concessori, con particolare riferimento al settore del demanio marittimo ed idrico;

III. sia specificato che i beni eventualmente non richiesti dagli enti territoriali e in quanto tali confluiti nel patrimonio vincolato di cui alla lettera r) del parere della Commissione possano comunque essere attribuiti con i successivi DPCM biennali di cui alla condizione II) del medesimo parere;

IV. sia specificato, all'articolo 4, secondo periodo, che rimane di esclusiva spettanza dello Stato la valutazione della permanenza dell'interesse pubblico in base al quale, con DPCM, disporre il mantenimento del regime demaniale dei beni trasferiti ovvero i caratteri del patrimonio indisponibile, ferma restando la necessità che sia altresì specificato nel testo che rimane comunque riservata allo Stato la potestà in materia di passaggio al patrimonio di qualsivoglia tipologia di bene demaniale ancorché trasferito agli enti territoriali;

V. si estenda l'ambito dei beni suscettibili di essere trasferiti anche ai beni oggetto di accordi o di intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari che pur risultando sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto non siano in fase avanzata di realizzazione, riformulando a tal fine l'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto;

VI. sia specificato, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionale del Senato, che non possono essere comunque trasferiti i beni appartenenti al patrimonio ambientale di interesse nazionale, quali i parchi nazionali e le aree marine protette, ferma restando l'esigenza di approfondire la questione del regime applicabile al demanio forestale;

VII. si preveda la possibilità di un contraddittorio fra le amministrazioni richiedenti l'esclusione dal trasferimento dei beni e l'Agenzia del Demanio, finalizzato a verificare la possibilità di una eventuale ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi anche nella prospettiva della riduzione degli ingenti oneri per locazioni passive attualmente a carico del bilancio dello Stato;

VIII. sia riformulato l'articolo 5, comma 4, al fine di estendere la possibilità di includere, anche su richiesta degli enti territoriali, i beni immobili in uso al Ministero della Difesa, non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e di sicurezza nazionale, nei procedimenti di trasferimento dei beni previsti dallo schema di decreto, ciò anche nella prospettiva di una migliore e più spedita valorizzazione di tali beni e a beneficio degli equilibri di bilancio;

IX. si disponga una semplificazione normativa volta a favorire una compiuta attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di accordi di valorizzazione, ciò anche al fine di promuovere l'esercizio delle funzioni di tutela e di conservazione dei beni culturali in modo ottimale, sfruttando pienamente al contempo le disponibilità di finanziamento presenti sul territorio da parte di soggetti pub-

blici, privati e *non profit* per le attività di tutela, conservazione e valorizzazione di beni culturali di proprietà statale;

X. si preveda, all'articolo 7, comma 2, un processo di valutazione della spesa storica di gestione e manutenzione dei beni trasferiti sostenuta dallo Stato, prevedendo che la eventuale riduzione delle risorse spettanti agli enti beneficiari del trasferimento patrimoniale sia effettuata al netto dei suddetti costi di gestione, ferma restando la necessità di salvaguardare comunque gli equilibri di finanza pubblica.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Giovedì 13 maggio 2010

**43ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BODEGA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Henry Scicluna coordinatore per i rom e sinti presso il Consiglio d'Europa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BODEGA comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Henry Scicluna, coordinatore per i rom e sinti presso il Consiglio d'Europa**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente BODEGA ringrazia il dottor Scicluna per la sua presenza alla seduta odierna ricordando la finalità dell'indagine conoscitiva in corso.

Il dottor Henry SCICLUNA, nel ringraziare per l'opportunità offerta, illustra brevemente le ragioni storiche e culturali che hanno portato, in Europa, ai pregiudizi contro i rom. Va ricordato che talune pratiche fortemente discriminatorie contro questa popolazione, incluse le sterilizzazioni forzate, sono continuate a lungo in alcuni paesi europei, fino ai giorni nostri. Le popolazioni che per comodità possono essere chiamate rom – senza fare distinzioni, come si dovrebbe, fra le singole etnie e sottoetnie – sono ancor oggi nomadi più che altro per necessità, in quanto non trovano in alcun paese le condizioni minime di accoglienza che consentirebbe loro di stanziarsi stabilmente in un territorio. A questa carenza contribuisce la mancanza di una strategia organica e coerente, nazionale e locale, da parte degli Stati, e il permanere di quel pregiudizio cui prima si è fatto cenno, che induce le autorità – è capitato ancora recentemente a Milano – a spendere in sicurezza e non in politiche di integrazione. Tutto ciò alimenta un circolo vizioso in virtù del quale i rom, privi di impiego, non possono permettersi un alloggio adeguato, permangono in povertà, e questo – oltre a difficoltà legate ai trasporti – ostacola il percorso scolastico dei bambini, il che a sua volta impedisce che possano avere accesso ad impieghi stabili e via dicendo.

Il presidente BODEGA prende quindi la parola per fare alcune considerazioni.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) rivolge una domanda al dottor Scicluna.

Risponde il dottor SCICLUNA.

Il presidente BODEGA chiude quindi la seduta ringraziando il dottor Scicluna e i senatori che sono stati presenti.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Giovedì 13 maggio 2010

**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha svolto un esame preliminare dei progetti di atti comunitari trasmessi.





